Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1905 — **Roma — Sabato 21 ottobre** — **Numero 246**

DIREZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1º d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent.* **20** *— nel Regno cent.* **30** *— all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre **16** *pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.*

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE NON UFFICIALE

Parte Ufficiale

LEGGI E DECRETI

Il numero 507 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 18 febbraio 1894, n. 68, relativo all'ordinamento dei servizi civili e militari nella colonia Eritrea;

Visto il R. decreto 27 ottobre 1897, n. 488, che istituisce la tesoreria in Eritrea;

Visto il R. decreto 30 marzo 1902, n. 168, relativo all'ordinamento organico per la colonia Eritrea;

Visti i nostri decreti 9 febbraio e 14 ottobre 1902, nn. 51 e 466, relativi all'ordinamento giudiziario per la colonia Eritrea;

Vista la legge 24 maggio 1903, n. 205, e il nostro decreto 26 giugno 1904, n. 411, per l'ordinamento della colonia Eritrea;

Visto il nostro decreto 18 agosto 1904, n. 528, che modifica le tabelle nn. 9 e 14 degli organici militari (« Servizio del treno » e « Deposito della colonia Eritrea in Napoli ») annesse all'ordinamento organico approvato col nostro decreto 30 marzo 1902, n. 168;

Considerata la opportunità di disciplinare le disposizioni riguardanti l'ordinamento amministrativo della Eritrea secondo le norme della citata legge 24 maggio 1903, n. 205, e del nostro decreto 26 giugno 1904, n. 411, e la opportunità di provvedere ad un migliore ordinamento del personale coloniale;

Udito il parere del Consiglio coloniale;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri, d'accordo con i ministri dei dicasteri interessati;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato l'annesso ordinamento amministrativo per la colonia Eritrea.

Art. 2.

Sono abrogate tutte le antecedenti disposizioni che non siano in armonia con l'annesso ordinamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Venezia, addì 22 settembre 1905.

VITTORIO EMANUELE.

A. Fortis.
Tittoni.
E. Pedotti.
C. Mirabello.
Morelli-Gualtierotti.
Carcano.
A. Majorana.
Rava.
L. Bianchi.
Carlo Ferraris.
C. Finocchiaro-Aprile.

Visto, *Il guardasigilli:* C. Finocchiaro-Aprile.

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO COLONIALE

PARTE PRIMA

Del governo e della difesa.

Art. 1.

Del governatore.

La colonia Eritrea è retta da un governatore civile, nominato con decreto Reale, su proposta del ministro degli affari esteri, sentito il Consiglio dei ministri.

Il governatore, che dipende immediatamente ed esclusivamente dal ministro degli affari esteri, dirige la politica della colonia, ne governa le popolazioni e ne amministra il bilancio secondo le istruzioni ricevute.

L'amministrazione civile e l'amministrazione militare della colonia operano sotto la sua direzione e responsabilità.

Il governatore, nella sua qualità di rappresentante nella colonia del Governo centrale, è investito di tutte le facoltà che i ministri del Re possono delegare.

Il governatore non può, in nessun caso, allontanarsi dalla colonia senza che il ministro degli affari esteri abbia, dietro sua proposta, stabilito chi debba, durante la sua assenza, farne le veci e con quali attribuzioni.

Art. 2.

Sede del Governo della colonia.

La sede del Governo della colonia è in Asmara.

Art. 3.

Per ragioni gravi di ordine pubblico o di sicurezza il governatore può decretare lo Stato d'assedio in tutto o in parte del territorio della colonia, istituire tribunali speciali, e prendere i provvedimenti che reputi necessari, a seconda delle circostanze.

Tali provvedimenti saranno determinati con decreto motivato, da parteciparsi immediatamente al Governo del Re, e rimarranno in vigore finchè non siano revocati.

Art. 4.

Difesa della colonia.

La difesa della colonia è affidata ad un « R. corpo di truppe coloniali » ed alle RR. navi di stazione nel Mar Rosso.

Il R. corpo di truppe coloniali si compone di truppe italiane e di truppe indigene, in servizio permanente e in congedo.

Costituiscono le truppe italiane in servizio permanente ufficiali e militari di truppa italiana tratti dal R. esercito, preferibilmente tra coloro che ne facciano domanda.

Costituiscono le truppe italiane in congedo tutti gli ufficiali in congedo (in posizione ausiliaria, di complemento, di milizia mobile, di milizia territoriale, della riserva) e tutti i militari di truppa in congedo illimitato, a qualunque categoria o classe appartengano, che stabiliscano la loro residenza nel territorio della colonia.

I militari di truppa indigena sono reclutati per arruolamento volontario.

I militari di truppa indigena contraggono una o più ferme, scadute le quali passano a far parte delle truppe in congedo (milizia mobile) e vi rimangono finchè siano atti alle armi. Concorrono inoltre alla difesa della colonia i reparti di truppa irregolare (bande) assoldata dal Governo, e gli indigeni atti alle armi che, per altre ragioni, non abbiano obblighi di servizio militare (*chitet*).

Art. 5.

Comandante delle truppe.

Le forze di terra stanziate nel territorio della colonia sono agli ordini di un comandante, nominato con decreto Reale, su proposta dei ministri della guerra e degli esteri, sentito il governatore.

Art. 6.

Attribuzioni generali del comandante delle truppe.

Il comandante delle truppe prepara la difesa della colonia provvede all'organizzazione, all'istruzione ed alla disciplina delle truppe coloniali; propone in tempo di pace al governatore la dislocazione delle truppe in relazione colle esigenze della difesa e vi provvede sempre secondo le istruzioni del governatore stesso; destina gli ufficiali ai vari comandi, uffici e riparti; dà le disposizioni relative al rimpatrio degli ufficiali e della truppa; promuove dal Ministero della guerra i provvedimenti per la loro sostituzione; ordina gli arruolamenti periodici od eventuali degli ascari.

Art. 7.

Il comandante delle truppe, per quanto riguarda la disciplina delle truppe coloniali, ha le stesse attribuzioni dei comandanti di divisione, e, quando sia dichiarato lo stato di guerra, ha le facoltà che in simili casi sono conferite ai comandanti di divisione dal Codice penale per l'esercito e dalle leggi e dai regolamenti militari.

Art. 8.

Dipendenza del comandante delle truppe e dello stazionario di Massaua.

Il comandante delle truppe ed il comandante dello stazionario di Massaua dipendono direttamente dal governatore per quanto riguarda l'impiego, a scopo politico, delle forze ai loro ordini e la dislocazione delle medesime.

Art. 9.

Condotta delle operazioni militari.

Quando il governatore, secondo le istruzioni ricevute, ordini una operazione di guerra, la condotta di essa è devoluta esclusivamente al comandante delle truppe, o al comandante dello stazionario se si tratti di operazione marittima.

Art. 10.

Amministrazione del Corpo di truppe coloniali.

L'Amministrazione del Corpo di truppe coloniali è esercitata da un Consiglio, presieduto dal comandante delle truppe, e che agisce secondo i regolamenti in vigore.

Art. 11.

Concorso delle autorità e dei servizi militari nel Governo e nell'Amministrazione della colonia.

Le autorità militari non hanno ingerenza nei servizi civili e politici della colonia; il governatore, però, per mezzo del comandante delle truppe, potrà affidare ad ufficiali delle truppe coloniali temporanee particolari missioni, e delegare ai comandanti di presidio particolari attribuzioni, relativamente alle quali gli ufficiali comandati od i comandanti di presidio corrisponderanno direttamente col governatore medesimo.

Art. 12.

Il comandante delle truppe, dietro richiesta del governatore, farà concorrere a favore della colonia tutti i servizi militari, e specialmente quelli del genio e di sanità.

Quando i militari del R. corpo siano incaricati di servizi civili per oltre un trimestre, passeranno a disposizione del Ministero degli affari esteri ed in soprannumero al comando del R. corpo stesso se ufficiali; a disposizione del governo civile se militari di truppa.

Art. 13.

Servizio informazioni.

Il servizio di informazioni è di esclusiva competenza del governatore, che vi provvede direttamente; ma è dovere anche delle autorità militari di coadiuvare l'autorità civile, trasmettendo al comandante delle truppe, perchè le comunichi al governatore, tutte le informazioni che loro venisse fatto di raccogliere.

A sua volta il comandante delle truppe viene dal governatore informato di tutto quanto può interessare i preparativi di difesa della colonia.

Art. 14.

Richiesta e rimpatrio del personale.

Le richieste di destinazione in colonia ed il rimpatrio del personale civile addetto alle varie Amministrazioni coloniali spettano al governatore. Alla destinazione degli ufficiali occorrenti a tenere al completo gli organici militari ed al loro rimpatrio provvede il comandante delle truppe, colla approvazione del governatore. Que-

sti, però, in casi speciali, ha facoltà di ordinare, di propria iniziativa, il rimpatrio anche degli ufficiali, previo avviso al comandante delle truppe.

Le richieste del personale e le notificazioni di rimpatrio sono sempre rivolte al Ministero degli affari esteri, che le comunica ai competenti dicasteri.

Art. 15.

Relazioni tra autorità militari ed autorità civili.

Le comunicazioni e le richieste delle autorità civili alle autorità militari saranno fatte per mezzo del governatore al comandante delle truppe, e, per converso, le comunicazioni e le richieste delle autorità militari alle autorità civili saranno fatte per mezzo del comandante delle truppe al governatore.

Il governatore, però, d'accordo col comandante delle truppe, può autorizzare che, per pratiche di ordinaria amministrazione ed in casi d'urgenza, gli uffici militari e civili corrispondano direttamente fra di loro.

Art. 16.

Corrispondenza col Governo centrale e con autorità, ditte o persone all'estero.

Il governatore corrisponde direttamente col Ministero degli affari esteri, per mezzo del quale trasmette e riceve la corrispondenza con le altre Amministrazioni dello Stato.

Il comandante delle truppe trasmette e riceve per mezzo del governatore e del Ministero degli affari esteri la sua corrispondenza col Ministero della guerra. Così il Ministero della guerra come il comandante delle truppe trasmettono le carte in piego chiuso all'indirizzo personale del governatore, il quale, a sua volta, provvede alla trasmissione nella stessa forma.

Nessuna autorità della colonia è autorizzata a corrispondere con Amministrazioni dello Stato, con rappresentanti dell'Italia all'estero o con qualsiasi altra Amministrazione, ditta o persona, se non per mezzo o con autorizzazione del governatore. Fanno eccezione a questa regola le autorità giudiziarie della colonia per le pratiche relative agli affari di loro competenza.

Il comandante dello stazionario corrisponde direttamente col Ministero della marina.

Art. 17.

Ordinamento del governo centrale della colonia.

Il governatore esercita la sua azione per mezzo di un ufficio di governo, diviso in direzioni, cui sono preposti capi d'ufficio alla diretta dipendenza del governatore stesso.

La ripartizione dell'ufficio di governo in direzioni e l'assegnazione delle attribuzioni alle direzioni singole sono fatte dal governatore con suo decreto, secondo le esigenze del servizio.

L'ufficio di ragioneria è alla diretta dipendenza del governatore, ed è specialmente incaricato del controllo della gestione finanziaria e della resa dei conti.

Il governatore ha una propria segreteria, incaricata anche della tenuta dell'archivio e del protocollo generale, e del disbrigo delle pratiche relative al personale coloniale.

Art. 18.

Consiglio di amministrazione.

Nell'esame delle questioni amministrative di maggiore importanza il governatore è assistito da un Consiglio di amministrazione, con voto puramente consultivo.

Il Consiglio d'amministrazione, presieduto dal governatore, è composto del direttore degli affari civili, del direttore di finanza e contabilità, del presidente del tribunale d'appello, e del comandante del R. Corpo di truppe coloniali. In casi speciali possono essere chiamati alle riunioni del Consiglio altri funzionari della colonia.

Il presidente del tribunale d'appello si asterrà dal prendere parte alle discussioni e alle deliberazioni del Consiglio nei casi che possano essere oggetto di ricorso contenzioso a norma dell'art. 74 dell'ordinamento giudiziario eritreo 9 febbraio 1902.

Art. 19.

Bilanci.

Il bilancio della colonia viene formato sotto la direzione del governatore e secondo le sue istruzioni. Entro la prima quindicina di ottobre, il governatore trasmette al Ministero degli affari esteri, insieme con le proposte di assestamento del bilancio in corso, il progetto del bilancio di previsione e lo schema del decreto d'imposizione dei tributi per l'esercizio seguente.

A termini dell'art. 6 della legge 24 maggio 1903, n. 205, trasmette pure, corredate dal parere dal comandante delle truppe, le proposte circa il contingente da tenersi sotto le armi.

Il conto consuntivo viene trasmesso allo stesso Ministero nel termine di tre mesi dalla scadenza dell'esercizio finanziario.

Art. 20.

Governo del territorio.

Il territorio della colonia è diviso in commissariati e in residenze la cui giurisdizione e competenza sono definite con decreto del governatore.

Art. 21.

Giustizia civile e penale.

La giustizia civile e penale è amministrata secondo è prescritto dall'ordinamento giudiziario per la colonia.

Art. 22.

Servizio di cassa.

Il servizio di cassa, per conto della colonia, è disimpegnato da una tesoreria, che dipende direttamente dal Ministero del tesoro ed opera secondo le norme fissate dal R. decreto 27 ottobre 1897, n. 488.

Art. 23.

Funzionamento degli altri servizi coloniali.

Tutti gli altri uffici occorrenti pel funzionamento dei vari servizi sono istituiti con decreti del governatore, il quale, in pari forma, emana i regolamenti che ne determinano l'azione.

Art. 24.

Dipendenza di alcuni reparti speciali e delle bande.

La compagnia dei RR. carabinieri, cui è, in condizioni normali e salvo disposizioni diverse del governatore, affidato il servizio di pubblica sicurezza, e la compagnia costiera sono soggette al Comando del R. corpo di truppe coloniali per quanto riguarda la disciplina e l'amministrazione, ma dipendono unicamente dal governatore per ciò che si attiene alla loro dislocazione ed al loro impiego. Le bande irregolari, salvo che non vengano destinate ad operazioni di guerra, dipendono direttamente ed esclusivamente dal governatore.

Art. 25.

Dipendenza speciale del deposito della colonia in Napoli.

Il deposito della colonia Eritrea in Napoli è in diretta relazione e corrispondenza col Governo coloniale per gli affari d'indole non militare che gli sono affidati secondo l'ordinamento della colonia ovvero normalmente od eventualmente dal governatore.

PARTE SECONDA

Del personale.

a) Personale civile.

Art. 26.

Corpo dei funzionari coloniali.

Per l'amministrazione della colonia Eritrea è istituito un corpo di funzionari coloniali, come dall'annesso ruolo organico.

I funzionari suddetti potranno essere anche destinati all'amministrazione di altri possedimenti coloniali fuori dell'Eritrea e adibiti ad incarichi e missioni di analoga natura.

Art. 27.

Sono istituiti, alla diretta dipendenza del ministro degli affari esteri e a carico del bilancio della colonia, un posto di inviato straordinario e ministro plenipotenziario accreditato presso la Corte imperiale di Etiopia, un posto di direttore centrale degli affari coloniali, e un posto di commissario generale coloniale.

Art. 28.

Il direttore centrale degli affari coloniali, con residenza a Roma, sarà destinato alla direzione dell'ufficio coloniale presso il Ministero degli affari esteri, o il commissario generale coloniale sarà destinato alla funzione di R. commissario pel Benadir, o a funzioni analoghe.

Art. 29.

Nomine e promozioni.

Il personale di 1ª e 2ª categoria è nominato o promosso con decreto Reale; il personale di 3ª categoria con decreto Ministeriale.

Le nomine e le promozioni sono proposte dal governatore.

Art. 30.

Gli agenti coloniali di 3ª classe sono tratti esclusivamente a scelta, dagli ufficiali coloniali di 1ª categoria delle prime tre classi, che abbiano almeno un triennio di grado in quella categoria.

Art. 31.

I posti di ufficiale coloniale di 1ª categoria di ultima classe sono conferiti, di regola, per concorso.

Nel concorso si terrà conto dei titoli d'ogni natura presentati dai concorrenti, delle loro attitudini fisiche e morali al posto al quale aspirano e del resultato delle prove d'esame scritto.

Le condizioni e le norme del concorso saranno stabilite volta per volta dal ministro degli affari esteri su proposta del governatore e udito il parere di una Commissione composta del sottosegretario di Stato, presidente del Consiglio coloniale, e di due membri scelti ogni anno dal Consiglio coloniale medesimo nel proprio seno.

I posti di ufficiale coloniale di prima categoria di ultima classe potranno anche essere conferiti direttamente, senza concorso, dal ministro degli affari esteri, su proposta del governatore o su parere favorevole della predetta Commissione, quando si tratti di persone fornite di speciali titoli e attitudini in relazione con la specialità dei servizi ai quali devono essere adibite.

Qualora il posto di ufficiale coloniale di prima categoria di ultima classe venga conferito direttamente a un funzionario dell'Amministrazione civile o militare dello Stato che goda d'uno stipendio maggiore di quello corrispondente al posto al quale vien nominato, egli conserverà, a titolo personale, il suo stipendio sino a che, per le successive promozioni, non raggiunga nella nuova carriera uno stipendio eguale o maggiore.

Agli avvisi di concorso, ai loro resultati, o alle relazioni della Commissione in base alle quali si procede alle nomine dirette, verrà data pubblicità nel « Bullettino ufficiale » della colonia e nella « Gazzetta ufficiale » del Regno, e con quegli altri modi che saranno creduti opportuni.

Art. 32.

Gli ufficiali coloniali di seconda categoria di terza classe sono scelti esclusivamente tra gli aiutanti coloniali delle prime quattro classi, aventi non meno di quattro anni di servizio, in base al giudizio di una apposita Commissione nominata dal governatore, la quale dovrà indicare coloro che, per le dimostrate attitudini in servizio, per la condotta e per merito di esame, si dimostrino i più adatti a coprire i posti ai quali dovranno venire assegnati, e fissare la graduatoria per l'assegnazione ai posti vacanti.

Le norme in base alle quali la Commissione dovrà giudicare, verranno stabilite con decreto del governatore, avendo riguardo, per quanto concerne i programmi degli esami, alla specialità dei posti ai quali occorra provvedere.

Art. 33.

I posti di aiutante coloniale di ultima classe sono conferiti esclusivamente in seguito a concorso nel quale saranno tenute in speciale considerazione le attitudini fisiche e morali degli aspiranti.

Le condizioni richieste per l'ammissione al concorso sono le seguenti:

a) la cittadinanza italiana;

b) l'età non minore di 18 anni nè maggiore di 30: salvo per i sottoufficiali che, al momento del concorso, prestino servizio in colonia, i quali potranno concorrere quando non abbiano oltrepassato il 36.mo anno;

c) l'aver soddisfatto agli obblighi del servizio militare;

d) l'aver sempre tenuto irreprensibile condotta;

e) l'aver sana e robusta costituzione, da riuscire valida al servizio coloniale e da certificarsi mediante apposita visita fiscale;

f) l'aver superate le prove d'un esame scritto.

Alle norme del concorso e ai programmi degli esami, stabiliti con decreto del governatore, verrà data la maggiore pubblicità nel Regno e nella colonia nei modi indicati all'art. 31.

Art. 34.

Le nomine degli ufficiali coloniali di prima categoria o degli aiutanti coloniali non divengono definitive se non dopo due anni di lodevole esperimento.

Prima che sia compiuto l'esperimento di due anni il governatore deve riferire al ministro degli affari esteri con rapporto particolareggiato, per ogni ufficiale o aiutante coloniale, proponendone o meno la conferma. La eventuale conferma viene fatta con decreto Reale per gli ufficiali coloniali e con decreto Ministeriale per gli aiutanti coloniali.

Per gli ufficiali di terra o di mare e per gli impiegati delle Amministrazioni dello Stato che, come tali, già abbiano coperto per due anni cariche civili e che aspirino alla nomina ad ufficiale coloniale, l'esperimento biennale qui prescritto non sarà più necessario.

Art. 35.

Le promozioni di classe tanto nella categoria degli agenti coloniali quanto in quella degli ufficiali coloniali di prima e di seconda categoria, e degli aiutanti coloniali, sono fatte metà per merito e metà per anzianità.

Nessuno può essere promosso da una classe all'altra, nè per merito nè per anzianità, se non siano trascorsi tre anni dalla nomina o dalla precedente promozione.

Art. 36.

A tutti i funzionari coloniali con stipendio inferiore a L. 9000, compete, dopo quattro anni di permanenza ad un medesimo stipendio, un aumento corrispondente al decimo dello stipendio stesso, purchè tra stipendio d'organico ed aumenti quadriennali non si ecceda lo stipendio del grado o della classe superiori nella medesima categoria.

Agli ufficiali coloniali di 2ª categoria di 1ª classe ed agli aiutanti coloniali di 1ª classe non possono essere concessi più di due aumenti quadriennali calcolati ciascuno sullo stipendio d'organico della rispettiva classe.

Art. 37.

In ragione dei posti vacanti nelle classi superiori degli agenti coloniali, degli ufficiali coloniali di 1ª e 2ª categoria e degli aiutanti coloniali, possono essere fatte altrettante nomine in più nelle classi inferiori delle singole categorie di funzionari.

In ragione dei posti vacanti nel complesso delle varie classi degli agenti coloniali, possono essere nominati altrettanti ufficiali di 1ª categoria in più; similmente, in ragione dei posti vacanti nel complesso delle varie classi degli ufficiali coloniali di 2ª categoria, possono essere nominati altrettanti aiutanti coloniali in più.

Art. 38.

Aspettativa per motivi di salute.

I funzionari coloniali che, per accertati motivi di salute, non siano in grado di prestare servizio nella colonia saranno messi in aspettativa per un periodo non superiore a due anni.

Decorsi i primi sei mesi di aspettativa, se, pure non essendo in grado di prestar servizio nella colonia, siano atti a prestar ser-

vizio nel Regno, potranno essere temporaneamente addetti ad una Amministrazione del Regno fino al termine del biennio.

Dopo due anni di aspettativa, ove continuino a non essere in grado di prestare servizio nella colonia, saranno collocati a riposo.

Art. 39.

Aspettativa per motivi privati.

Ai funzionari coloniali può essere concessa dal Ministero degli affari esteri, compatibilmente con le esigenze del servizio, l'aspettativa per motivi privati per un periodo massimo di un anno.

Art. 40.

Aspettativa per riduzione di organico.

I funzionari coloniali possono altresì essere collocati in aspettativa, a tempo indeterminato, per riduzione di organico, quando non sia possibile adibirli in Italia od altrove ad un impiego corrispondente per natura e per grado a quello che coprivano in colonia.

Art. 41.

Punizioni.

Le punizioni disciplinari che possono essere inflitte ai funzionari coloniali sono:

l'ammonizione,
la censura,
la sospensione,
la revocazione,
la destituzione.

L'ammonizione è data verbalmente dal capo d'ufficio agli impiegati da lui dipendenti che si rendano colpevoli di negligenza, insubordinazione, assenza ingiustificata o mancanza in servizio. Di tale provvedimento viene data dal capo ufficio partecipazione per iscritto al governatore, allegando le giustificazioni dell'impiegato. Se il capo stesso ne fosse passibile, l'ammonizione viene data dal governatore.

La censura è inflitta dal governatore, nei casi di recidiva nei fatti che dettero luogo a precedente ammonizione o per fatti della stessa natura che rivestano carattere di maggiore gravità.

La sospensione è di due gradi: quella di primo grado va da un giorno ad un mese e importa la sospensione di metà dello stipendio, senza che l'impiegato sia dispensato dal prestare servizio; quella di secondo grado va da oltre un mese a sei mesi e importa la perdita di tre quinti dello stipendio e la sospensione dal servizio.

La sospensione di primo grado è inflitta dal governatore; la sospensione di secondo grado è inflitta, con decreto del governatore quando trattasi di aiutanti coloniali, o con decreto del ministro degli affari esteri negli altri casi, sentito sempre il parere di un Consiglio di disciplina da nominarsi dal governatore.

Si fa luogo alla sospensione di primo grado o secondo grado, secondo la gravità del caso, a carico dell'impiegato che siasi reso colpevole di recidiva nei fatti che dettero luogo a precedente censura, d'inosservanza del segreto d'ufficio, grave trascuranza nell'adempimento dei propri doveri, assenza non giustificata per oltre una settimana, esercizio dell'industria o del commercio, grave insubordinazione od eccitamento all'insubordinazione, offesa al decoro dell'Amministrazione, cattiva condotta morale.

È inoltre considerato in istato di sospensione dall'impiego, salvo quanto è appresso disposto rispetto agli assegni, il funzionario che trovasi detenuto in attesa di giudizio o per espiazione di pena la quale non importi la perdita dell'impiego. In caso di assoluzione, la sospensione s'intende come non avvenuta.

La revocazione è pronunciata, con decreto del ministro degli affari esteri quando trattisi di aiutanti coloniali, o con decreto Reale negli altri casi, su conforme parere di un Consiglio di disciplina da nominarsi dal governatore. È passibile di revocazione l'impiegato che siasi reso colpevole di recidiva nei fatti che dettero luogo a una precedente sospensione dall'impiego, di grave mancanza contro l'onore, di grave offesa al decoro dell'amministrazione o alle istituzioni dello Stato.

La destituzione è pronunciata con le stesse forme stabilite per la revocazione, e vi incorre, senz'altro, l'impiegato il quale sia stato condannato per un reato che importi la pena dell'ergastolo, dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici o quella delle reclusione o della detenzione per un tempo non inferiore nel minimo ai tre anni, o comunque per reato di furto, falso, truffa, appropriazione indebita, peculato, concussione, corruzione o per qualunque reato per cui sia stata inflitta condanna o pena restrittiva della libertà personale con l'aggiunta dell'interdizione dai pubblici uffici o della sorveglianza speciale della polizia.

Le punizioni disciplinari, eccetto quella dell'ammonizione, sono annotate nel foglio di matricola. L'impiegato che sia stato punito con la sospensione di secondo grado non può essere promosso di classe nè far passaggio alla categoria superiore se non sia trascorso almeno un biennio dalla data in cui la sospensione ebbe termine; e l'impiegato che sia stato punito con la sospensione di primo grado o con la censura, se non sia trascorso almeno un anno dalla data medesima.

I Consigli di disciplina si compongono di cinque membri scelti fra funzionari di grado non inferiore a quello del giudicabile o, in difetto, tra magistrati. I consigli deliberano a votazione segreta, senza formalità di procedura, e fanno constare delle loro deliberazioni con verbale motivato.

Nessuna punizione disciplinare può essere inflitta senza che l'impiegato sia messo in grado di dare le proprie discolpe a voce od in iscritto.

Art. 42.

Assenza dal servizio.

I funzionari coloniali, che a cagione di malattia accertata restino assenti dall'ufficio per un periodo di tempo superiore a due mesi, sono collocati in aspettativa per ragioni di salute.

Quando l'assenza non abbia giustificato motivo e si protragga oltre 15 giorni consecutivi, sono considerati come volontariamente dimissionari.

Art. 43.

Persone destinate a coprire cariche di funzionari coloniali.

Possono eccezionalmente essere chiamati a tener posto di funzionari coloniali, ufficiali del R. esercito e della R. marina o impiegati delle varie amministrazioni dello Stato posti a disposizione del Ministero degli esteri per un periodo di tempo non inferiore a quattro anni, eccezione fatta per gli ufficiali della R. marina per i quali tale periodo non potrà superiore il biennio, e sempre previ accordi da prendersi, volta per volta, col Ministero della marina.

Il Ministero degli affari esteri ha facoltà di restituire alle amministrazioni rispettive, anche prima dello scadere del quadriennio o del biennio, i personali messi a sua disposizione, quando il governatore ne abbia ordinato il rimpatrio.

Sottufficiali in soprannumero al comando del R. Corpo di truppe coloniali possono, eccezionalmente, tener posto di aiutanti coloniali.

Art. 44.

Numero degli impiegati coloniali.

Il numero complessivo di funzionari coloniali (effettivi e comandati) non può eccedere quello stabilito nell'annesso ruolo organico.

b) Personale militare.

Art. 45.

Obblighi di servizio in colonia degli ufficiali ed assimilati del Corpo di truppe coloniali.

Gli ufficiali e assimilati destinati a far parte di comandi, uffici e riparti del R. Corpo di truppe coloniali sono considerati come collocati a disposizione del Ministero degli affari esteri dal giorno dell'imbarco.

Sono di massima esclusi dal trasferimento nelle RR. truppe coloniali gli ufficiali che si presume possano essere promossi nel quadriennio.

Quelli destinati d'autorità hanno l'obbligo di rimanere in colonia due anni. Quelli destinati a loro domanda hanno l'obbligo di rimanervi quattro anni, ma possono essere rimpatriati anche prima, a giudizio del comandante delle truppe con l'approvazione del governatore.

Scaduto il quadriennio, il rimpatrio ha luogo di pien diritto. Il governatore può tuttavia, previo avviso al comandante delle truppe, trattenere in colonia sino al compimento dell'ottavo anno gli ufficiali che coprono cariche civili (residenti, addetti a direzioni di Governo ecc).

I limiti di quattro anni per gli ufficiali dei comandi, uffici e riparti del R. Corpo o di otto anni per quelli adibiti a cariche civili potranno essere oltrepassati solamente per circostanze eccezionalissime o per necessità assolute di servizio, per decisione del ministro della guerra, su proposta del comandante le truppe per i primi e per decisione del governatore per gli altri, sempre quando trattisi di ufficiali aventi meriti ben accertati o spiccata attitudine a qualche speciale ramo del servizio coloniale.

I rimpatriati non possono essere destinati in colonia per loro domanda se prima non siano rimasti in Italia almeno quattro anni.

Art. 46.

Requisiti degli uomini di truppa italiana.

Gli uomini di truppa destinati in colonia d'autorità dai corpi e reparti del R. esercito, debbono essere scelti tra coloro che debbono passare ancora almeno 18 mesi sotto le armi, e che abbiano costituzione fisica robusta, e che non abbiano, prima dell'arruolamento, incorse condanne per reati comuni.

Gli uomini di truppa reclutati fuori dell'esercito permanente debbono aver servito sotto le armi per un periodo di tempo non minore di dodici mesi, essere stati congedati da non più di quattro anni, aver riportato certificato di buona condotta, essere celibi, ed idonei per costituzione fisica a prestar servizio nell'arma e nel corpo cui sono destinati.

Art. 47.

Obblighi di servizio degli uomini di truppa italiana.

Gli uomini di truppa arruolati fra i congedati e quelli dell'esercito permanente destinati, dietro loro domanda, a comandi, uffici e reparti nella colonia contraggono una ferma di due anni, eccettuati i carabinieri reali pei quali la ferma è di anni tre. La ferma può essere rinnovata di biennio in biennio.

La rafferma non sarà concessa ai caporali e soldati che abbiano superato l'età di 32 anni, ed ai sottufficiali che abbiano superata quella di 41. Tali limiti di età non sono applicabili ai marescialli, ai militari in servizio presso l'Amministrazione civile della colonia, ai carabinieri reali, ai maniscalchi e agli armaiuoli.

La ferma decorre per tutti dal primo giorno del mese successivo a quello della partenza dall'Italia e deve essere compiuta in colonia.

Art. 48.

Promozioni nella truppa italiana.

Le promozioni nei gradi di caporale sono fatte secondo le vacanze degli organici coloniali e seguono, di massima, le norme stabilite dal regolamento per l'esecuzione della legge d'avanzamento del R. esercito, con quelle opportune modificazioni che le speciali circostanze impongono.

Le promozioni nei gradi di sottufficiali sono regolate dal comandante delle truppe in base ad un ruolo unico di anzianità, senza distinzione di arma, di Corpo o di attribuzioni. Tali promozioni saranno regolate in modo che nel numero dei sottufficiali effettivi al Corpo di truppe coloniali, esclusi quelli che prestano servizio nell'amministrazione civile, al 1° di ogni trimestre vi siano 6 marescialli, e nel rimanente non si ecceda la promozione di un terzo di furieri maggiori, un terzo di furieri ed un terzo di sergenti.

I sottufficiali che prestano servizio nell'amministrazione civile hanno diritto alla promozione quando un sergente o furiere meno anziano iscritto nel ruolo unico, debba essere promosso a grado superiore. Essi però non potranno essere nominati marescialli, ed in conseguenza i marescialli che venissero assunti in servizio dall'amministrazione civile verranno esonerati d'autorità dal grado, perderanno cioè gli assegni, conservando l'uniforme.

Le deficienze nei furieri maggiori e nei furieri potranno trovar compenso in corrispondenti eccedenze nei gradi rispettivamente inferiori.

Nessun sergente potrà essere promosso furiere se non avrà compiuto almeno due anni in quel grado e quattro di effettivo servizio; nessun furiere potrà essere promosso furier maggiore se non abbia compiuto tre anni in quel grado e sette di effettivo servizio, e nessun furiere maggiore potrà essere promosso maresciallo se non conti almeno dodici anni di servizio alle armi.

Nessun sottufficiale potrà essere promosso al grado superiore se non dopo un anno di permanenza in colonia.

Art. 49.

Casi di rescissione della ferma coloniale.

La rescissione della ferma coloniale ha luogo:

per ultimato servizio sotto le armi, se si tratti di militari comandati d'autorità;

per passaggio alla terza categoria;

per promozione ad ufficiale;

per collocamento a riposo od a riforma;

per rimpatrio definitivo dovuto a ragioni di salute;

per motivi di disciplina o di servizio;

per trasferimento alla scuola militare o a quella dei sottufficiali;

per passaggio alla compagnia di disciplina;

per condanna ad oltre tre mesi di carcere militare o di detenzione, od alla reclusione;

per passaggio ad un impiego civile coloniale.

La rescissione della ferma è ordinata dal comandante delle truppe.

Art. 50.

Uomini di truppa assenti senza licenza.

Il militare di truppa, il quale, senza giustificate cause, manchi a due chiamate serali consecutive o che, essendo in licenza, non rientri al termine fissato, viene, nei rapporti amministrativi con la colonia, considerato assente senza licenza, indipendentemente dalle conseguenze disciplinari o penali cui l'assenza può dare luogo a tenore delle vigenti disposizioni.

Art. 51.

Guardie di finanza, carcerarie, forestali, ecc.

Le guardie di finanza, carcerarie, forestali, ecc., che occorrono in colonia, sono tratte dai rispettivi corpi del Regno e destinate alle stesse condizioni di cui agli articoli precedenti.

Per coadiuvare le suddette guardie italiane e per il servizio delle linee telegrafiche, sono arruolati indigeni a condizioni speciali determinate dal governatore.

Gli indigeni per tal modo assunti in servizio saranno pareggiati, per la disciplina e gli obblighi di servizio, ai militari indigeni, ed i funzionari dai quali dipendono, avranno su di essi autorità di ufficiale o sottufficiale secondo che siano agenti ed ufficiali o aiutanti coloniali o pareggiati a tali categorie.

Art. 52.

Reclutamento delle truppe indigene.

Sono ammessi a contrarre arruolamento nelle truppe indigene di preferenza i nati nel territorio dell'Eritrea. I nati in altre regioni possono essere ammessi fino alla proporzione di un terzo

Nei riparti di artiglieria non sono obbligatorie tali proporzioni.

La prima ferma è biennale, le altre sono annuali.

Art. 53.

Obblighi di servizio delle truppe indigene.

Le ferme decorrono dal giorno successivo a quello di arruolamento o di rafferma.

Possono essere rescisse:

per riduzione d'organico;

per espulsione da pronunciarsi dal comandante delle truppe;

per riforma.

In tempo di guerra o durante qualsiasi operazione di carattere guerresco, la scadenza della ferma è protratta fino ad otto giorni dalla cessazione dello stato di guerra o dal termine delle operazioni od escursioni suddette.

Art. 54.

Trattamento in caso di riforma o di licenziamento e sussidi ai parenti in caso di morte per servizio.

I militari di truppa indigena riformati per ferite riportate in combattimento, in conseguenza delle quali siano riconosciuti assolutamente incapaci di guadagnarsi il necessario sostentamento, hanno diritto ad una pensione vitalizia pari alla metà dell'ultima paga percepita.

Art. 55.

I militari di truppa indigena riformati per ferite riportate in combattimento, non tali da impedir loro di procurarsi il necessario sostentamento, hanno diritto ad una gratificazione corrispondente ad un anno della paga che percepivano se contano dieci anni di servizio o meno, e ad una mesata in più per ogni anno di servizio eccedente i dieci.

Art. 56.

Ai militari di truppa indigeni riformati per infermità che dipendano in modo bene accertato da eventi di servizio e senza colpa o negligenza da parte loro, è concesso un sussidio variabile, non mai superiore ai sei mesi di paga.

Non si considerano malattie dipendenti da eventi di servizio quelle dovute a condizioni locali, quali la filaria e le febbri di natura malarica.

Art. 57.

Ai parenti più prossimi dei militari morti sul campo di battaglia o in seguito a ferite riportate in combattimento o in servizio di pubblica sicurezza, le quali non abbiano già dato luogo a riforma, possono essere concessi sussidi in misura non superiore, in complesso, a sei mesi della paga che percepiva il militare defunto.

Art. 58.

Le proposte di pensione, di gratificazione o di sussidio, a tenore degli articoli precedenti, sono trasmesse dal comando del R. corpo di truppe coloniali al governatore che provvede con suo decreto motivato.

Art. 59.

Promozioni, ricompense e punizioni.

Le promozioni, le ricompense e le punizioni dei militari indigeni sono stabilite da apposito regolamento.

c) **Disposizioni comuni al personale civile e al personale militare.**

Art. 60.

Anzianità e promozioni dei funzionari comandati in colonia.

Gli ufficiali e gli impiegati dello Stato, destinati in colonia conservano il posto rispettivo di anzianità nei ruoli organici delle amministrazioni cui appartengono; godono, pur rimanendo in colonia, dei vantaggi di carriera che dalle rispettive amministrazioni loro siano fatti in considerazione della missione che compiono, e sono, in ogni caso, promossi a loro turno, senza però essere esonerati dalle prove e dagli esami prescritti.

In caso di promozione, sono rimpatriati, salvo che il governatore od il comandante delle truppe, a seconda che trattasi di impiegati dello Stato o di ufficiali dell'esercito, non credano di trattenerne, eccezionalmente, qualcuno, sempre quando vi sia il posto disponibile nel nuovo grado, e questo sia compatibile coll'ufficio che copre l'ufficiale od impiegato promosso.

Gli ufficiali chiamati agli esperimenti per la promozione al grado superiore devono rimpatriare definitivamente per l'epoca fissata per tali esperimenti, nè possono rimanere in colonia ancorchè dichiarino di non voler concorrere all'avanzamento.

Art. 61.

Aspettativa.

Le domande di aspettativa per affari privati degli ufficiali e degli impiegati dello Stato destinati in colonia sono inoltrate alle rispettive amministrazioni per mezzo del governatore; quando l'aspettativa sia concessa, gli ufficiali e gli impiegati suddetti si considerano rientrati alle loro amministrazioni dal giorno dal quale l'aspettativa decorre.

Art. 62.

Punizioni.

Le punizioni degli ufficiali ed impiegati dello Stato destinati in colonia sono regolate dalle disposizioni vigenti nelle rispettive amministrazioni.

Quando si tratti di sospensione dall'impiego per un periodo di tempo superiore a tre mesi, l'impiegato o l'ufficiale sarà rimpatriato.

Art. 63.

Assenze dal servizio.

Gli impiegati dello Stato destinati in colonia che, a cagione di malattia accertata, restano assenti dall'ufficio per oltre un mese o gli ufficiali che, per la stessa cagione restano assenti dall'ufficio per tre mesi continui, sono inviati in patria appena il loro stato di salute lo permetta, e rientrano alle loro amministrazioni dal giorno successivo a quello dello sbarco a Napoli.

Art. 64.

Disposizioni per le guardie di finanza, carcerarie, forestali, ecc.

Le disposizioni degli articoli 49, 60, 62 e 63 valgono anche per le guardie di finanza, carcerarie, forestali, ecc., in quanto siano loro applicabili.

Art. 65.

Licenze ordinarie e straordinarie.

Le licenze al governatore sono concesse dal ministro degli affari esteri il quale, volta per volta, ne fissa la durata che non potrà, per ogni anno, essere superiore a quattro mesi compreso il viaggio, salvo circostanze eccezionali. Al comandante delle truppe, dal governatore, presi gli ordini dei ministri degli esteri e della guerra.

Art. 66.

Le licenze per i funzionari in servizio della colonia (esclusi gli

avventizi e i militari indigeni) si distinguono in licenze ordinarie, licenze straordinarie e brevi licenze, e vengono concesse:

dai rispettivi ministri, al personale coloniale in servizio nel Regno, per la durata e secondo le norme in vigore nelle amministrazioni centrali;

dal governatore, al personale coloniale in servizio nella colonia, agli ufficiali del R. esercito o della R. marina ed agli impiegati dello Stato che in colonia coprono cariche civili, alle guardie di finanza, carcerarie, forestali, ecc.;

dal comandante del R. corpo di truppe coloniali agli ufficiali ed ai militari di truppa del corpo stesso;

dal Ministero della marina, previo *nulla osta* del governatore, al comandante dello stazionario; da questo al personale dipendente, sempre in base al regolamento di disciplina militare per la marina.

Art. 67.

Le licenze ordinarie ai funzionari civili e militari in colonia sono concesse, subordinatamente alle esigenze del servizio e tenendo conto della condotta dei richiedenti, una volta ogni due anni od una volta ogni tre anni, dopo almeno un biennio di servizio in colonia: il biennio pei nuovi nominati a ruolo decorre dal giorno della nomina, anche quando in precedenza avessero prestato servizio in qualità di avventizi.

Le licenze biennali possono essere concesse in qualunque periodo del biennio; quelle triennali possono essere concesse soltanto nell'ultimo anno del triennio.

È in facoltà di usufruire della licenza biennale o di quella triennale.

Non è permesso in nessun caso di fruire di una nuova licenza ordinaria se non siano trascorsi almeno diciotto mesi dal ritorno di una licenza precedente.

Le licenze biennali o triennali hanno rispettivamente la durata:

a) di giorni 138 e 166 per gli agenti coloniali, per gli ufficiali coloniali di 1ª categoria delle prime tre classi e per gli ufficiali superiori del R. corpo di truppe coloniali;

b) di giorni 110 e 138 per gli ufficiali coloniali di 1ª categoria delle due ultime classi, per gli ufficiali inferiori del R. corpo di truppe coloniali ed assimilati e per coloro che coprono cariche proprie di ufficiali coloniali di 1ª categoria;

c) di giorni 82 e 110 per gli ufficiali coloniali di 2ª categoria, per gli aiutanti coloniali e per coloro che coprono cariche proprie di tali due categorie di personale.

Nella durata della licenza è compreso il viaggio.

Le licenze biennali o triennali che vengano fruite in colonia avranno la durata eguale alla metà di quella sopraindicata.

Le licenze ordinarie pei sottufficiali, caporali e soldati sono esclusivamente biennali: hanno la durata comune di 82 giorni e possono essere concesse dal secondo biennio in poi.

Le guardie di finanza, carcerarie, forestali ecc. hanno, quanto a licenze, diritti eguali ai militari di truppa italiana del R. Corpo di truppa coloniale.

Non possono concedersi proroghe di licenze ordinarie.

Art. 68.

Coloro che fruiscono di licenze ordinarie hanno l'obbligo di terminare in colonia il biennio od il triennio di servizio al quale la licenza si riferisce. In massima però, quando la licenza scade nell'ultimo trimestre del biennio o del triennio col quale termina l'obbligo di servizio, il funzionario o l'ufficiale in licenza sono considerati rimpatriati definitivamente e dal giorno nel quale la licenza scade decorre il mese di dilazione di cui è cenno all'art. 83.

Art. 69.

Salvo quanto è disposto nel 3° capoverso dell'art. 67, i periodi di licenza ordinaria biennale o triennale non goduti per qualsiasi motivo non si cumulano: però, quando risulti ufficialmente che la licenza non abbia potuto essere accordata per esigenze di servizio, potrà consentirsi che la durata normale della licenza del biennio o del triennio successivo sia prolungata di un mese.

Art. 70.

Le licenze straordinarie sono concesse per accertati motivi di salute o per motivi privati. La concessione delle licenze straordinarie per motivi privati è subordinata alle esigenze di servizio.

La durata massima delle licenze straordinarie è di quattro mesi per ogni biennio, non escluso il primo.

Art. 71.

Casi di malattia durante la licenza.

I funzionari coloniali e gl'impiegati comandati in colonia che per malattia non possono rientrare dalla licenza nel termine di tempo prescritto, hanno l'obbligo di far constare in tempo debito dell'impossibilità in cui si trovano per mezzo di certificato di un medico designato dal prefetto della Provincia o dal console, ai quali si rivolgeranno. Il certificato deve essere rinnovato e spedito al Governo della colonia una volta al mese. Gli ufficiali ed i militari di truppa del Corpo coloniale, le guardie di finanza, carcerarie, forestali, ecc., che si trovino nel caso sovra enunciato, osservano le prescrizioni dei rispettivi regolamenti disciplinari.

Art. 72.

Gli impiegati comandati in colonia, gli ufficiali e i militari di truppa del Corpo di truppe coloniali, le guardie di finanza, carcerarie, forestali, ecc., che, trovandosi in licenza, non siano in grado per malattia di rientrare in colonia, possono, nonostante le disposizioni dell'articolo precedente, essere considerati rimpatriati dal giorno nel quale la licenza ha avuto fine, quando per esigenze di servizio il governatore od il comandante delle truppe, sentito il governatore, credano di domandarne la surrogazione.

Art. 73.

Brevi licenze e permessi varî.

Le brevi licenze hanno durata non superiore a 15 giorni e vengono accordate per l'interno della colonia e per i varî porti del Mar Rosso e del golfo di Aden. La durata di tali licenze potrà essere eccezionalmente aumentata di qualche giorno, quando si tratti di gite fatte a scopo istruttivo.

Il comandante del R. Corpo di truppe coloniali può delegare ai singoli comandanti di Corpo la facoltà di concedere brevi licenze per l'interno della colonia ai militari di truppa italiana.

Gli ufficiali del Corpo di truppe coloniali possono, sempre quando vogliano e salvo ordini espressi in contrario, attraversare l'Egitto per venire in colonia o per recarsi in Italia, sopportando del proprio la maggior spesa in confronto a quella relativa al viaggio per mare.

Art. 74.

Licenze ai militari indigeni.

Ai militari indigeni possono essere concesse licenze da uno a trenta giorni oltre al numero dei giorni occorrente per recarsi al luogo di licenza e per rientrare al Corpo.

Nel periodo di tempo compreso fra il 15 maggio e il 15 settembre, il comandante del R. Corpo di truppe coloniali può protrarre la durata delle licenze fino ad un massimo di tre mesi.

Art. 75.

Sospensione delle licenze.

Il governatore ha facoltà di sospendere la concessione delle licenze e di richiamare in colonia coloro che si trovassero a fruirne, riferendo del provvedimento, quando abbia carattere generale, al Ministero degli affari esteri.

d) **Personale avventizio.**

Art. 76.

Assunzione e trattamento d'impiegati avventizi.

In via assolutamente eccezionale ed entro i limiti delle somme stanziate in apposito articolo speciale di bilancio, potranno essere assunti in servizio impiegati avventizi per provvedere a straordinarie esigenze o a speciali lavori o per surrogare temporaneamente funzionari effettivi.

Tali impiegati non hanno altri diritti oltre quelli che siano stabiliti all'atto dell'assunzione e che risultino da regolare contratto o da partecipazioni ufficiali.

Quando, per la specialità delle loro funzioni, sia stato necessario di mantenerli in servizio oltre due anni e debbano rimanervi ancora, possono ottenere licenze di durata non superiore a due mesi, viaggio compreso, continuando a percepire l'assegno di cui sono provvisti.

In occasione del licenziamento possono accordarsi loro gratificazioni in misura non superiore a due mesi di stipendio, quando il servizio abbia durato non meno di un anno: se la durata abbia superato due anni, potrà inoltre essere accordato un mese per ogni anno di servizio prestato oltre i primi due.

In caso di mancanze disciplinari, gli impiegati avventizi saranno passibili delle punizioni dell'ammonizione, della censura e della sospensione dallo stipendio ai sensi dell'art. 41, sempre quando non sia il caso di procedere senz'altro al loro licenziamento. Qualora poi gli impiegati stessi si siano resi colpevoli di mancanze per cui, su parere di un Consiglio di disciplina, si sarebbe dovuta applicare a loro carico una delle altre punizioni più gravi indicate nell'articolo citato, saranno in ogni caso licenziati o perderanno il diritto a qualunque compenso che potesse loro competere all'atto del licenziamento.

e) **Composizione degli uffici civili.**

Art. 77.

L'assegnazione del personale ai vari uffici o servizi civili, nei limiti dell'art. 44, è fatta con decreto del governatore.

PARTE TERZA

—

Degli assegni.

a) **Assegni agli impiegati civili e militari.**

Art. 78.

Assegni ordinari.

Gli impiegati civili e gli ufficiali del corpo di truppe coloniali che prestano servizio in colonia, gli ufficiali del R. esercito ed assimilati effettivi ed aggregati addetti al deposito della colonia in Napoli e il personale coloniale che presta servizio presso il Ministero degli affari esteri o presso altre Amministrazioni del regno hanno diritto, rispettivamente, di percepire, esenti dalle tasse e ritenute prescritte dalle leggi vigenti:

a) lo stipendio d'organico del grado e gli aumenti inerenti all'anzianità di grado;

b) l'indennità d'arma;

c) l'indennità cavalli che compete a seconda dell'arma o del grado;

d) i soprassoldi fissi stabiliti dalla legge sugli stipendi per gli ufficiali del R. esercito.

Gli impiegati civili e gli ufficiali del corpo di truppe coloniali che prestano servizio in colonia hanno inoltre diritto ad una indennità coloniale proporzionata allo stipendio del grado, esclusi gli aumenti di anzianità, nella misura fissata dalla tabella seguente:

Stipendio d'organico	Indennità coloniale corrispondente
fino a L. 2000	L. 1400
» » 2500	» 1600
» » 3000	» 1800
» » 4000	» 2100
più di L. 4000	» 2400

Gli impiegati coloniali che prestano servizio in Italia acquistano diritto a percepire, secondo i casi, le speciali indennità di residenza vigenti nel regno.

I funzionari che coprono, in qualità di titolari, una delle cariche sottoindicate hanno diritto a percepire, in luogo della indennità proporzionata allo stipendio, quella speciale mensuale fissa stabilita come appresso, la cui decorrenza, sospensione e cessazione è regolata colle norme stabilite dagli articoli 86 e 87:

Direttori dell'ufficio di Governo	L. 350
Commissari regionali o residenti	» 250
Capo dell'ufficio di ragioneria	» 300
Capo dei servizi di dogana e porto	» 225
Capo dei servizi di posta e telegrafo	» 225
Segretario del governatore	» 200

Ai funzionari che coprono, in qualità di reggenti, una delle cariche suindicate, spetta, in aggiunta all'indennità coloniale corrispondente allo stipendio, la metà della differenza fra quest'ultima indennità e quella propria della carica coperta.

È in facoltà del governatore di stabilire, pei commissari regionali e residenti (titolari o reggenti) stanziati in località di clima torrido o lontane dai centri della colonia, una indennità locale in aggiunta a quella proporzionale od a quella fissa sopra accennate e che dovrà essere indicata nel decreto stesso di nomina. Nelle assenze dalla carica per licenza ordinaria o straordinaria, per missioni, per malattia o per qualsiasi altro motivo, la indennità compete al funzionario che surroga il titolare od il reggente.

Agli altri funzionari civili ed agli ufficiali del corpo di truppe coloniali, esclusi quelli della compagnia costiera, che abbiano residenza fissa nelle località sopra accennate, possono essere accordate dal governatore speciali indennità locali.

All'avvocato o sostituto avvocato fiscale militare compete lo stipendio e la indennità coloniale del grado militare al quale è assimilato.

Art. 79.

Assegni al governatore e al comandante il R. corpo di truppe coloniali.

Al governatore e al comandante il R. corpo di truppe coloniali competono i seguenti assegni mensuali complessivi.

Governatore	titolare	L. 2,175
	reggente	» 1,500
Comandante il R. corpo di truppe coloniali		» 1,200

Art. 80.

Decorrenza dello stipendio d'organico per i funzionari coloniali.

Lo stipendio di organico assegnato ai funzionari coloniali, sia in occasione di nuova nomina, sia in occasione di promozione, quando il decreto non disponga altrimenti, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della data del decreto di nomina o di promozione, ed è corrisposto fino al giorno nel quale avviene la cessazione del servizio.

Art. 81.

Casi di sospensione e riduzione dello stipendio d'organico dei funzionari coloniali.

Durante la licenza straordinaria e l'aspettativa per motivi privati e durante l'assenza non giustificata, lo stipendio è sospeso.

È parimente sospeso agli impiegati considerati in istato di sospensione dall'impiego, perchè detenuti in attesa di giudizio o per espiazione di pena.

Art. 82.

Lo stipendio è ridotto:

della metà o di tre quinti durante i periodi di sospensione secondo il grado della punizione stessa;

di metà durante la licenza straordinaria e l'aspettativa per malattia od infermità non dipendenti da cause di servizio;

di un terzo durante la licenza straordinaria e l'aspettativa per malattia od infermità incontrata in servizio o da considerarsi tale, o per riduzione d'organico.

Art. 83.

Decorrenza a carico della colonia degli assegni per gli ufficiali ed impiegati dello Stato destinati in Eritrea.

Gli assegni goduti in Italia dagli ufficiali e dagli impiegati dello Stato destinati a prestar servizio in colonia sono a carico del bilancio della colonia dal giorno dell'imbarco fino al trentesimo giorno successivo a quello dello sbarco in Italia per rimpatrio definitivo, ovvero fino al giorno col quale, a tenore del presente ordinamento, si considerano rientrati alle rispettive amministrazioni.

Quando però gli impiegati o gli ufficiali predetti siano destinati a surrogare funzionari coloniali addetti temporaneamente ad una delle amministrazioni dello Stato, i detti assegni continueranno a carico del bilancio dello Stato come a carico del bilancio coloniale resta lo stipendio organico spettante al surrogato.

Art. 84.

Casi di sospensione e riduzione degli assegni anzidetti.

Detti assegni sono sospesi agli ufficiali ed agli impiegati dello Stato destinati a prestar servizio in colonia:

durante la licenza straordinaria per motivi privati;

durante la detenzione alle carceri o in attesa del giudizio o per espiazione di pena;

durante le assenze non giustificate.

Sono ridotti:

di tre quinti o della metà durante i periodi di sospensione

di metà durante le licenze straordinarie e l'attesa di rimpatrio per malattia od infermità non incontrata in servizio;

di un terzo durante la licenza straordinaria o l'attesa di rimpatrio per malattia od infermità incontrate in servizio o da considerarsi tale.

Art. 85.

Assegno di mantenimento ai detenuti in attesa di giudizio.

Agli impiegati coloniali effettivi ed agli ufficiali ed impiegati dello Stato che si trovano detenuti in attesa di giudizio compete un assegno di mantenimento pari alla metà dello stipendio di organico. Se il giudizio non sia seguito da domanda, si fa luogo al reintegro dell'altra metà.

Art. 86.

Decorrenza dell'indennità coloniale.

L'indennità coloniale decorre dal giorno successivo a quello dello sbarco in Colonia e finisce col giorno precedente a quello dell'imbarco per rimpatrio definitivo.

Art. 87.

Casi di sospensione della indennità coloniale.

L'indennità coloniale è sospesa:

durante le licenze straordinarie e le aspettative, qualunque sia il motivo da cui sono occasionate;

durante le missioni all'estero, l'attesa di rimpatrio per malattia o la detenzione.

Art. 88.

Indennità di equipaggiamento.

I funzionari coloniali effettivi e gli ufficiali ed impiegati dello Stato all'atto in cui sono per la prima volta distinati in colonia, all'atto di successive destinazioni, dopo trascorsi almeno due anni dal rimpatrio, o all'atto della nomina, se già vi si trovino, hanno diritto alle seguenti indennità di equipaggiamento:

Governatore	L. 5000
Comandante delle truppe	» 2000
Impiegati civili ed ufficiali del corpo di truppe coloniali con stipendio d'organico	
di L. 6000 o più	» 1000
Id., id. » 4000 o più	» 600
Id., id. » 3000 o più	» 400
Id., id. » 1500 o più	» 300
Id., id. inferiore alle L. 1500	» 200

Coloro che siano rimpatriati da meno di due anni e vengano nuovamente destinati in colonia, hanno diritto ad un'indennità di equipaggiamento pari alla metà di quella sopraindicata.

Art. 89.

Il diritto all'indennità di equipaggiamento s'intende acquisito per il fatto dell'imbarco per la colonia. Chi, avendo percepito l'indennità, non possa partire per ragioni indipendenti dall'amministrazione, la restituisce integralmente; chi non debba altrimenti partire per ragioni dipendenti dall'amministrazione, ne restituisce la metà.

Nessuna indennità o supplemento di indennità di equipaggiamento compete per il fatto di promozione conseguita in colonia.

È tenuto alla restituzione della metà della indennità di equipaggiamento l'impiegato dello Stato o l'ufficiale che, prima di aver compiuto sei mesi di servizio in colonia, si rechi in aspettativa per affari privati, ovvero, salvo il caso di malattia, sia rimpatriato per motivi non dipendenti dall'amministrazione coloniale.

Art. 90.

Assegni speciali agli ufficiali di alcuni reparti del corpo di truppe coloniali.

Agli ufficiali dei battaglioni, dello squadrone e della batteria indigeni compete un assegno speciale di lire centottanta annue. Per gli ufficiali della compagnia costiera tale assegno è di lire seicento.

Art. 91.

Indennità speciali.

Agli ufficiali del corpo di truppe coloniali che per ragioni di arma di provenienza o di grado non abbiano diritto all'indennità cavalli, e che, secondo l'ordinamento militare coloniale, debbano tenere quadupede, è assegnata una indennità mensuale di L. 15.

Art. 92.

Razioni foraggio.

Gli ufficiali del corpo di truppe coloniali, che, giusta l'ordinamento militare della colonia, debbano tenersi provvisti di quadrupedi, hanno diritto alle razioni di foraggio corrispondenti. Le razioni di foraggio competono solo per i quadrupedi effettivamente posseduti dall'ufficiale.

Quando, per qualsiasi motivo, l'ufficiale, pur possedendo i quadrupedi, non prelevi le razioni, il loro importo va a beneficio del bilancio. Nei casi di servizio isolato, però, o di malattia dei qua-

drupedi, il comandante delle truppe può accordare all'ufficiale il rimborso delle spese di mantenimento nel limite massimo di una lira al giorno per ogni quadrupede.

Art. 93.

Indennizzo per la perdita di quadrupedi e di bardature.

Gli ufficiali del corpo di truppe coloniali, che, per comprovate ed immediate cause di servizio, od in circostanze di accertata epidemia, perdano quadrupedi, hanno diritto al risarcimento del danno effettivamente sofferto sulla base del prezzo commerciale d'acquisto dei quadrupedi stessi stabilito dalla Commissione d'accettazione e diminuito, in massima, di un decimo per ogni anno di servizio prestato. Per le bardature perdute sarà corrisposto un indenizzo massimo di L. 200.

Art. 94.

Indennizzo per la perdita del bagaglio.

Ai funzionari civili della colonia ed agli ufficiali ed assimilati del corpo di truppe coloniali che perdano il bagaglio per eventi di guerra od in circostanze di servizio comandato, spetta il risarcimento del danno, commisurato al valore delle cose perdute, nel limite massimo dell'indennità di equipaggiamento a ciascuno spettante.

Eguale indennizzo può essere concesso in caso di incendio dei locali usufruiti come alloggio militare, quando risulti provata la nessuna responsabilità dell'ufficiale.

Art. 95.

Indennità domestico.

Agli ufficiali del corpo di truppe coloniali, esclusi gli ufficiali dell'arma dei RR. carabinieri, che non abbian diritto ad avere attendente, compete un'indennità mensuale di L. 15 per il domestico.

Art. 96.

Viaggi per servizi in colonia.

Gli impiegati civili e gli ufficiali del corpo di truppe coloniali che viaggino per servizio, trasloco o per recarsi al luogo di residenza in colonia hanno diritto ai mezzi di trasporto ed alloggio. Gli ufficiali montati debbono adoperare i quadrupedi di servizio per il trasporto personale, salvo nelle linee ove funzioni un pubblico servizio di trasporti.

Hanno anche diritto al trasporto del loro bagaglio in ragione del carico di un muletto nei viaggi di servizio e di due muletti o di un cammello nei viaggi per trasloco o per raggiungere il luogo di residenza.

Art. 97.

Missioni fuori della colonia.

Gli impiegati civili e gli ufficiali del corpo di truppe coloniali che dalla colonia si rechino in missione in Italia hanno diritto al rimborso delle spese di trasporto personale e del bagaglio e ad una indennità giornaliera di soggiorno nella misura seguente:

al personale provvisto di stipendio d'organico fino

a L. 2200	L. 6
superiore a L. 2200 e fino a L. 3500	» 8
» » 3500 » » 5000	» 10
» » 5000 » » 7000	» 12
» » 7000	» 18

La stessa indennità compete agli impiegati coloniali effettivi che prestano servizio presso il Ministero degli esteri o presso altre Amministrazioni del Regno e agli ufficiali del deposito della colonia in Napoli, quando siano incaricati di particolari missioni nel Regno al servizio della colonia.

Per le missioni all'estero e per le destinazioni ad altri possedimenti fuori del territorio della colonia, l'indennità verrà fissata volta per volta.

Art. 98.

Spese e trattamento di viaggio.

Le spese di viaggio sono a carico dell'Amministrazione quando l'impiegato o l'ufficiale viaggi per destinazione in colonia, per rimpatrio definitivo o per altri motivi di servizio. Sono considerati in viaggio per servizio coloro che si recano o che ritornano da licenza straordinaria o da aspettativa per infermità incontrate in servizio o da considerarsi come tali e coloro che ritornano in colonia richiamati per necessità di servizio dalla licenza ordinaria o straordinaria prima della scadenza normale.

Nei viaggi di servizio per mare da Napoli alla colonia o viceversa, ed in quelli per mare ed in ferrovia in colonia, hanno diritto:

a) alla 1ª classe gli impiegati coloniali di 1ª e 2ª categoria, gli ufficiali delle truppe coloniali e gli assimilati a tali gradi;

b) alla 2ª classe gli aiutanti coloniali ed assimilati.

Nei viaggi di servizio in Italia od all'estero l'inviato straordinario e ministro plenipotenziario, il direttore centrale degli affari coloniali, il commissario generale coloniale, gli agenti coloniali, e gli ufficiali coloniali di 1ª categogia hanno diritto alla 1ª classe; gli altri alla 2ª. I funzionari dello Stato e gli ufficiali del R. esercito e della R. marina alla dipendenza dell'Amministrazione coloniale hanno in tali viaggi i diritti che loro competono pel grado effettivo.

Le famiglie viaggiano a carico dell'impiegato o dell'ufficiale.

Gli ufficiali destinati in colonia e quelli che rimpatriano non hanno diritto a portare quadrupede.

Gli impiegati dello Stato e gli ufficiali che prima di aver compiuto sei mesi di servizio nella colonia, ottengano l'aspettativa per affari privati, ovvero, salvo il caso di malattia, siano rimpatriati per motivi non dipendenti dall'Amministrazione, sono tenuti a rifondere del proprio la spesa sostenuta dall'Amministrazione pel viaggio in occasione della loro destinazione in colonia.

Art. 99.

Trasferimenti durante le licenze.

Gli impiegati civili e gli ufficiali del Corpo di truppe coloniali i quali, mentre trovansi in licenza in Italia, sono trasferiti, cessano di essere considerati a disposizione del Ministero degli affari esteri dal giorno in cui la licenza scade.

Se il trasferimento è ordinato di autorità hanno diritto, a carico del bilancio della colonia, all'assegno coloniale per tutto il periodo della licenza ed al rimborso della spesa di viaggio.

Se il trasferimento è ordinato in seguito a loro domanda, il diritto all'indennità coloniale s'intende cessato dal giorno dell'imbarco a Massaua o la spesa di viaggio rimane a loro carico.

Agli effetti di queste disposizioni sono considerati rimpatriati per loro domanda coloro il cui trasferimento sia ordinato per ragioni disciplinari.

Art. 100.

Ricovero in luoghi di cura e rette relative.

In caso di malattia o di ricovero in stabilimenti coloniali di cura (civili o militari) i funzionari civili o gli ufficiali del corpo di truppe coloniali saranno tenuti al pagamento delle seguenti rette giornaliere:

funzionari od ufficiali con stipendio di L. 4000 o più	L. 6 —
funzionari od ufficiali con stipendio di L. 3000 o più	» 4 50
funzionari od ufficiali con stipendio inferiore a L. 3000	» 3 —

b) **Assegni ai militari di truppa italiana.**

Art. 101.

Assegni in contanti ai militari di truppa italiana.

I militari di truppa italiana che prestano servizio nel R. Corpo di truppe coloniali hanno diritto ad assegni risultanti dalla tabella che segue:

ADDETTI ai varî reparti nella Colonia	Quota soldo giornaliero da pagarsi dalle Compagnie	Quota soldo annuale da pagarsi dal Consiglio d'amministrazione							
		per il 1° anno		per il 2° anno		per il 3° anno		per il 4° anno	
		addetti a reparti di truppa italiana	addetti ai battaglioni, squadrono e batteria indigeni e compagnia costiera	addetti a reparti di truppa italiana	addetti ai battaglioni, squadrone e batteria indigeni e compagnia costiera	addetti a reparti di truppa italiana	addetti ai battaglioni, squadrone e batteria indigeni e compagnia costiera	addetti a reparti di truppa italiana	addetti ai battaglioni, squadrone e batteria indigeni e compagnia costiera
Maresciallo	2.50	237.25	419.75	292.—	474.50	346.75	529.25	401.50	584.—
Furiere maggiore	2.15								
Furiere	1.60	182.50	365.—	237.25	419.75	292.—	474.50	346.75	529.25
Sergente	1.30								
Caporal maggiore trombettiere	0.70								
Caporal maggiore	0.65	127.75	219 —	200.75	292.—	273.75	365.—	346.75	438.—
Caporale trombettiere	0.50								
Caporale	0.45								
Trombettiere	0.40	109.50	200.75	182.50	273.75	255.50	346.75	328.50	419.75
Soldato	0.35								
Addetti alla compagnia dei RR. carabinieri.									
Maresciallo d'alloggio capo	2.50	657.—	—	711.75	—	766.50	—	821.25	—
Maresciallo d'alloggio ordinario		438.—	—	492.75	—	547.50	—	602.25	—
Brigadiere	1.70	565.75	—	620.50	—	675.25	—	730.—	—
Vice-brigadiere		438.—	—	492.75	—	547.50	—	602.25	—
Carabiniere	1.30	273.75	—	310.25	—	346.75	—	383.25	—

Addetti al Deposito della Colonia Eritrea in Napoli (effettivi ed aggregati)	Soldo giornaliero	ANNOTAZIONI
Furier maggiore	2.10	
Furiere	1.60	
Sergente	1.30	
Caporal maggiore	0,55	*Questo personale non ha diritto a soldo annuale.*
Caporale	0.35	
Trombettiere	0.25	
Soldato	0.15	

Art. 102.

Decorrenza del soldo giornaliero.

La quota di soldo giornaliero decorre dal giorno successivo a quello in cui gli uomini di truppa si presentano al deposito della colonia e cessa col giorno in cui i rimpatriati arrivano al Corpo cui sono destinati od al comune di domicilio pei congedandi. È corrisposta dalle compagnie a periodi di cinque giorni decorrenti dal 1° di ciascun mese; l'ultimo pagamento mensuale viene fatto in ragione del numero effettivo di giorni compresi nel relativo periodo.

Art. 103.

Decorrenza del soldo annuale — Acconti.

La quota di soldo annuale decorre dal giorno successivo allo sbarco in colonia e cessa col giorno precedente a quello di imbarco per rimpatrio definitivo: è accreditata agli individui dal Consiglio d'amministrazione e viene loro corrisposta all'atto della cessazione dal servizio

Tuttavia, a decorrere dal terzo anno di permanenza in colonia, i sottufficiali possono eseguire prelevamenti trimestrali sul credito di saldo annuale, in misura non maggiore, in massima, al sesto di quanto sia loro dovuto, sempre che i comandanti di reparto esprimano in proposito parere favorevole.

Art. 104.

Casi di sospensione delle quote di soldo giornaliero ed annuale.

La quota di soldo giarnaliero:

è ridotta alla metà, durante le licenze ordinarie e le degenze in luoghi di cura per infermità non dipendenti da cause di servizio;

non è dovuta durante le licenze straordinarie e la detenzione alle carceri per espiazione di pena od in attesa di giudizio;

neppure è dovuta ai caporali, appuntati, carabinieri o soldati durante il tempo in cui scontano punizioni disciplinari di rigore.

La quota di soldo annuale:

non è dovuta, ai ricoverati in luoghi di cura per malattie non dipendenti da motivi di servizio, ai detenuti alle carceri per espiazione di pena od in attesa di giudizio, ai caporali, appuntati, carabinieri e soldati in licenza straordinaria.

Ai sottufficiali in licenza straordinaria la quota di soldo annuale non è dovuta dopo trascorsi i primi sessanta giorni dalla licenza stessa.

A favore degli usciti dal carcere, perchè il giudizio non fu seguito da condanna, saranno bonificate le quote di soldo giornaliero ed annuale per la durata della detenzione.

Art. 105.

Soprassoldi speciali.

Il governatore, udito il Consiglio d'amministrazione del R. corpo di truppe coloniali, stabilisce annualmente i soprassoldi fissi ed eventuali da corrispondersi ai militari di truppa addetti a determinati servizi, e ad impieghi speciali, e stabilisce altresì la retta giornaliera per i ricoverati negli ospedali e luoghi di cura nella colonia.

Art. 106.

Non è ammesso il cumulo di due o più soprassoldi, eccezione fatta per i casi speciali che saranno determinati dal governatore, udito il Consiglio d'amministrazione del R. corpo di truppe coloniali.

Nei casi in cui un militare, godente un soprassoldo, disimpegna temporaneamente un servizio pel quale è stabilito altro soprassoldo, percepisce tra i due quello maggiore.

Art. 107.

Gli uomini di truppa impiegati nei reparti come maniscalchi, sarti e calzolai sono compensati dalle tariffe fissate dal Consiglio d'amministrazione.

Gli operai d'artiglieria hanno diritto alle mercedi di lavoro stabilite dai regolamenti dell'arma.

Art. 108.

Nelle ricorrenze solenni sono dovuti ai militari di truppa italiana del R. corpo di truppe coloniali i soprassoldi stabiliti per i militari di truppa del R. esercito in Italia.

Art. 109.

Quando uomini di truppa vengano comandati isolati od al seguito di ufficiali od impiegati in missione all'estero, il Governo coloniale fissa, volta per volta, in aggiunta agli assegni ordinari, un compenso alle maggiori spese cui vadano incontro.

Art. 110.

I militari di truppa del R. corpo di truppe coloniali, nelle missioni in Italia, oltre al soldo giornaliero, hanno diritto ad un supplemento nella misura seguente:

sottufficiali	L 2 50
caporali e soldati	» 1.25

Eguale supplemento compete ai militari di truppa che, per motivi di servizio, rimpatriano o che debbano far ritorno in colonia, nei viaggi da Napoli ai siti cui sono diretti o viceversa.

Assegni in natura.

Art. 111.

Quote pel vitto, pel vestiario e per i bisogni varii.

L'amministrazione coloniale provvede con assegni di bilancio, al vitto, al vestiario, ed ai bisogni varî della truppa italiana, nella misura seguente:

Per la razione viveri	L. 0.95	al giorno
Per assegno di primo corredo	» 90.00	
Per manutenzione del corredo — carabinieri . . .	» 0.18	al giorno
Per manutenzione del corredo — treno	» 0.17	»
Per manutenzione del corredo — altri reparti . . .	» 0.14	»
Per bisogni varî	» 0.15	»

Art. 112.

Composizione delle razioni viveri.

La razione viveri per gli uomini di truppa nei presidî della colonia è normalmente così composta: pane gr. 750 (o galletta gr. 600); carne fresca gr. 400 (oppure in conserva gr. 200); pasta fina o riso gr. 200); olio gr. 15; formaggio gr. 15; caffè gr. 15; zucchero gr. 22; vino cl. 25 (oppure rhum cl. 6).

Fanno inoltre parte della razione viveri, il sale, i legumi ed erbaggi freschi ed altri ingredienti o condimenti varî, secondo che viene stabilito dal Consiglio d'amministrazione delle truppe, ponendo mente che salvo casi eccezionali, il costo della razione viveri non deve oltrepassare la cifra stabilita.

Art. 113.

Razioni viveri in contanti.

Quando la razione viveri non sia per qualsiasi motivo corrisposta in natura, viene pagata in contanti in ragione di L. 1 per razione (L. 0.75 pei viveri e L. 0.25 pel pane).

Ai sottufficiali, così quando convivono al rancio, come quando ricevono la razione viveri in contanti, compete un supplemento vitto di L. 0.40 al giorno.

Agli uomini, che per ragioni di servizio non possono partecipare ad uno dei due pasti, vengono corrisposte in contanti L. 0.60.

Art. 114.

Mense sottufficiali.

Il Consiglio d'amministrazione delle truppe può autorizzare la istituzione di mense sottufficiali, quando essi si trovino riuniti in numero reputato conveniente.

I conviventi alle mense sottufficiali ricevono in contanti l'importo della razione viveri.

Il Consiglio d'amministrazione fissa la somma che intende accordare per l'impianto delle mense, come pure la sovvenzione annua che verrà corrisposta a titolo di concorso nella spesa di manutenzione degli oggetti di cucina, stoviglie, biancheria, ecc.

Art. 115.

Responsabilità dei militari di truppa riguardo al corredo.

I militari di truppa rispondono della conservazione e del buon

uso degli oggetti di corredo che loro vengono somministrati, seguendo le norme in vigore nel R. esercito.

Art. 116.

Bisogni varii della truppa.

L'assegno stabilito pei bisogni varî è destinato a far fronte a tutte le spese di indole generale riguardanti direttamente o indirettamente la truppa, quando non riferiscansi al vitto od al vestiario.

Con tale assegno quindi il Consiglio provvede alla giacitura della truppa, ai mobili di caserma, agli oggetti varî di arredamento e di servizio generale, alle spese pel bersaglio, al bucato, all'illuminazione dei locali, alle spese degli uffici e delle sale di convegno, al servizio di barbiere, ecc.

Art. 117.

Disposizioni varie pel deposito della colonia in Napoli.

Per i militari di truppa addetti al deposito della colonia in Napoli la quota per il vitto, per il vestiario o per i bisogni vari, l'assegno di primo corredo e la composizione della razione viveri son identici a quelli fissati per gli uomini di truppa del R. esercito.

Art. 118.

Viaggi della truppa.

I militari di truppa nei viaggi per destinazione nella colonia o per rimpatrio definitivo ed in quelli per servizio comandato o per andare in licenza o per tornare hanno posto in terza classe.

I sottufficiali hanno però diritto ad un trattamento di vitto speciale.

I marescialli hanno posto in seconda classe.

L'importo del viaggio pei militari che vanno in licenza e che ne tornano è a carico della colonia.

Art. 119.

Premi e soprassoldi di ferma stabiliti dalle leggi vigenti.

Oltre agli assegni in contanti ed in natura, soprassoldi, ecc., stabiliti dagli articoli precedenti gli uomini di truppa continuano ad avere diritto ai premi e soprassoldi di ferma che loro competano a tenore delle leggi 17 agosto 1882, n. 956; 8 luglio 1883, n. 1470, 6 agosto 1888, n. 5655 e 3 luglio 1902, n. 266.

c) **Assegni ai militari di truppa indigena.**

Art. 120.

Assegni in contanti ai militari indigeni.

Ai militari indigeni dei reparti del Corpo di truppe coloniali competono gli assegni fissati dalla seguente tabella:

GRADI O CARICHE	PAGA GIORNALIERA		
	nel 1° biennio di servizio in ciascun grado	nel 2° biennio di servizio in ciascun grado	nel 3° biennio di servizio in ciascun grado e nei bienni successivi
Buluc basci	2 20	2 60	3 00
Muntaz	1 60	1 85	2 10
Trombettiere o tamburino	1 20	1 45	1 70
Zaptiè	1 25	1 50	1 75
Ascari	1 00	1 25	1 50

Art. 121.

Gli ascari nominati trombettieri o tamburini acquistano diritto alla paga stabilita per tali cariche secondo il biennio di servizio nel quale si trovano.

Gli ascari che passano effettivi alla compagnia carabinieri Reali ricevono la paga assegnata agli zaptiè, tenuto conto del biennio di servizio nel quale si trovano.

Art. 122.

Aumento paga ai militari indigeni di alcuni reparti.

I militari indigeni dello squadrone, della batteria e del treno hanno diritto ad un aumento paga giornaliero di L. 0.10.

Art. 123.

Con la paga e con gli assegni di cui è detto sopra, i militari indigeni debbono provvedere al loro sostentamento, alle spese di acquisto o di manutenzione del corredo prescritto e a quelle occorrenti eventualmente per la costruzione dei propri ricoveri.

Ai militari indigeni nuovi arruolati spetta un'indennità di lire quindici quale assegno di primo corredo.

Art. 124.

Trattamento dei malati.

I militari indigeni ammalati, quando per la natura o per la gravità della malattia non possono rimanere nel campo, saranno ricoverati in stabilimenti militari di cura, ma rilasceranno, durante la dimora negli stabilimenti stessi, metà della loro paga giornaliera.

Tale rilascio non sarà fatto quando l'infermità sia dipendente da ferite o lesioni riportate in combattimento od in servizio comandato.

Art. 125.

Razione viveri in casi speciali.

In occasione di marce, escursioni, servizi isolati o di pubblica sicurezza, i quali obblighino i militari indigeni a passare più di una notte fuori della sede di guarnigione ordinaria, potrà essere loro distribuita gratuitamente una razione giornaliera di gr. 600 di farina di grano, o 400 di galletta, o di un kg. di farina di dura.

I distaccamenti fissi di durata superiore ad otto giorni sono considerati come guarnigioni ordinarie.

I militari indigeni fuori della ordinaria guarnigione per servizio di guerra, hanno diritto alla razione viveri di cui sopra.

Se per circostanze speciali non sia possibile la distribuzione della razione normale, i comandanti dei Corpi operanti provvederanno come meglio potranno, e non si farà luogo ad alcuna rifusione a favore dei militari.

Art. 126.

Trattamento ai detenuti.

I militari indigeni detenuti nelle carceri in attesa di giudizio, ricevono oltre il trattamento dei detenuti, metà della loro paga. Se il giudizio non è seguito da condanna l'altra metà viene loro reintegrata.

Sono considerati in attesa di giudizio coloro che, sebbene condannati, abbiano fatto ricorso in appello.

I militari indigeni detenuti nelle carceri per espiazione di pena, anche quando, espiata questa, debbono essere riammessi nel Corpo perdono, durante la detenzione, tutta la loro paga e ricevono soltanto il trattamento dei detenuti.

Art. 127.

Assenti senza licenza.

I militari indigeni assenti senza licenza perdono tutta la paga.

Art. 128.

Assegni durante la licenza.

Ai militari indigeni in licenza la paga è ridotta della metà, ad eccezione di quando si tratti di licenza di convalescenza per infermità dipendenti da ferite o lesioni riportate in combattimento o in servizio comandato.

Ai militari sospesi dal grado compete la paga di ascari nel biennio di servizio corrispondente a quello della loro anzianità di servizio.

Art. 129.

Casi di sospensione dell'aumento paga.

L'aumento paga stabilito per i militari dello squadrone, della batteria e del treno non è dovuto ai militari ricoverati in luoghi di cura, detenuti in attesa di giudizio o per espiazione di pena, in licenza od assenti senza licenza.

Art. 130.

Assegni agli uomini di milizia mobile.

Ai militari ascritti alla milizia mobile, che siano richiamati in servizio, sono corrisposti gli assegni stabiliti all'art. 120 per il primo biennio di servizio.

d) **Assegni alle guardie di finanza, carcerarie, forestali, ecc., agli uomini delle bande e ai personali vari.**

Art. 131.

Assegni alle guardie di finanza, carcerarie, forestali, ecc.

Le guardie di finanza, carcerarie, forestali, ecc., che prestano servizio in colonia, hanno diritto a percepire lo stipendio di organico del grado, esente dalle tasse e ritenute prescritte dalle leggi vigenti in Italia, ed una indennità coloniale secondo la tabella seguente:

Stipendio d'Italia				Indennità coloniale corrispondente
da L.	—	a L.	800	L. 540
»	801	»	900	» 630
»	901	»	1000	» 720
»	1001	»	1100	» 810
»	1101	»	1200	» 900
»	1201	»	1300	» 990
»	1301	»	1400	» 1080
»	1401	»	1500	» 1160

Art. 132.

Lo stipendio di organico decorre, a carico dell'Amministrazione coloniale, dal giorno dell'imbarco per la colonia fino a tutto il giorno di sbarco in Italia per rimpatrio definitivo; l'indennità coloniale invece decorre dal giorno successivo a quello di sbarco in colonia e cessa col giorno precedente a quello d'imbarco per rimpatrio definitivo.

Art. 133.

Assegni minimi agli agenti del penitenziario di Assab.

Gli agenti di custodia destinati al penitenziario di Assab percepiscono, come minimo, gli assegni giornalieri complessivi seguenti:

Capo o sottocapo guardia che abbia la direzione del reclusorio . . . . L. 7 50

Guardia . . . . » 5 00

Art. 134.

Riduzione e sospensione degli assegni.

La riduzione o sospensione dello stipendio e dell'indennità coloniale delle guardie di finanza, carcerarie, forestali, ecc., sono regolato secondo le prescrizioni del presente ordinamento relative agli impiegati civili, in quanto siano loro applicabili.

Art. 135.

Accasermamento - Viaggi di servizio - Casi di malattia.

Le guardie di finanza, carcerarie, forestali, ecc., sono accasermate a spese dell'Amministrazione coloniale.

Nei viaggi di servizio hanno posto in terza classe; gli assimilati al grado di sottufficiale hanno un trattamento di vitto speciale.

In caso di malattia sono ricoverati negli stabilimenti coloniali di cura, contro pagamento della retta giornaliera di L. 2 pei graduati e L. 1.50 per le guardie.

Art. 136.

Assegni delle guardie di finanza e carcerarie indigene, dei guardafili, ecc

Le paghe delle guardie di finanza e carcerarie indigene, dei guardafili telegrafici e degli indigeni che eventualmente fossero arruolati e costituiti in corpi armati per il disimpegno di servizi di carattere non militare, sono fissate dal governatore nel limite massimo di L. 1.50 per i non graduati, di L. 2.10 e 3 rispettivamente per gli assimilati al grado di muntaz e buluc basci.

In caso di malattia possono essere ricoverati negli stabilimenti coloniali di cura, contro il pagamento di una retta uguale a metà della paga. Il ricovero è gratuito quando si tratti di ferite o lesioni riportate in servizio comandato.

Art. 137.

Assegni degli uomini delle bande.

Similmente con decreto del governatore sono fissate le paghe dei capi, sottocapi, uachil e gregari delle bande irregolari, nel limite massimo di lire otto, quattro, due ed una, rispettivamente al giorno. Potrà essere loro concessa in casi speciali, dietro autorizzazione del governatore, la razione viveri di cui all'art. 125.

Nel caso di malattia possono essere ricoverati negli stabilimenti di cura alle condizioni di cui all'articolo precedente.

Art. 138.

Assegni delle ordinanze d'ufficio.

Le ordinanze d'ufficio non possono avere, nei primi cinque anni di servizio, paga superiore ad una lira al giorno.

Dopo cinque anni la paga potrà essere aumentata fino ad un massimo di L. 1.25

Disposizioni transitorie.

Art. 139.

All'atto in cui il presente ordinamento entrerà in vigore, gli ufficiali coloniali di prima categoria di prima classe dell'organico approvato col R. decreto 30 marzo 1902, n. 168, cui siano riconosciuti i requisiti all'uopo richiesti, saranno nominati ai posti o di direttore centrale degli affari coloniali, o di commissario generale coloniale o di agenti coloniali.

Per le prime nomine ai posti di agenti coloniali, in conformità dell'organico allegato al presente ordinamento, gli ufficiali coloniali di prima categoria nominati in base all'organico approvato col R. decreto 30 marzo 1902, n. 168, cui siano riconosciuti i requisiti all'uopo richiesti, potranno essere assegnati anche ad una classe superiore alla 3ª.

Art. 140.

Gli attuali ufficiali coloniali di seconda categoria di quarta e di quinta classe nominati in base all'organico 30 marzo 1902, passano, con l'attuazione del nuovo organico, alla terza classe, ma conservano lo stipendio di cui sono provvisti fino a che non si verifichi la condizione per la promozione contemplata nel secondo alinea dell'art. 35 del presente ordinamento.

Art 141.

All'atto in cui il presente ordinamento entrerà in vigore, gli impiegati compresi nella categoria dei commessi coloniali dell'ordinamento abrogato saranno iscritti alla classe corrispondente della categoria degli aiutanti coloniali.

Art. 142.

Entro un anno dalla data in cui il presente ordinamento andrà in vigore, i posti vacanti nella categoria degli ufficiali coloniali di prima categoria potranno essere conferiti, secondo le norme ed entro i limiti stabiliti nell'art. 27 dell'ordinamento abrogato, alle persone indicate nell'articolo stesso, che alla data suddetta si trovino già a prestar servizio nell'amministrazione coloniale o si trovino a disposizione del Ministero degli afferi esteri, e su parere favorevole della Commissione della quale all'art. 31, terzo alinea del presente ordinamento.

Art. 143.

Entro un anno dalla data in cui il presente ordinamento andrà in vigore, i posti vacanti nella categoria degli aiutanti coloniali potranno essere conferiti, secondo le norme stabilite nell'art. 29 dell'ordinamento abrogato, alle persone indicate nell'articolo stesso che alla data suddetta si trovino già a prestar servizio nell'amministrazione coloniale.

Art. 144.

Nulla è innovato alle disposizioni contenute negli articoli 33 e 34 dell'ordinamento abrogato, rispetto agli impiegati coloniali che provengano da un'Amministrazione dello Stato, nominati sino al giorno in cui il presente ordinamento andrà in vigore.

Art. 145.

I funzionari assunti in servizio anteriormente alla entrata in vigore del presente ordinamento potranno essere esclusi anche dalle promozioni per anzianità, in base al giudizio di una Commissione speciale nominata dal governatore e composta di cinque membri scelti tra funzionari di grado superiore a quello dell'impiegato a cui il giudizio deve riferirsi.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
FORTIS.
TITTONI.
PEDOTTI.
MIRABELLO.
MORELLI-GUALTIEROTTI.
CARCANO.
MAJORANA.
RAVA.
BIANCHI.
FERRARIS.
FINOCCHIARO-APRILE.

RUOLO ORGANICO
del corpo dei funzionari coloniali

a) PERSONALE DI PRIMA CATEGORIA:

Totale		Numero	Classe	Stipendio
Totale del personale di prima categoria n. 29	*a)* agenti coloniali	2	di 1ª classe	a L. 9,000
		3	» 2ª »	» 8,000
		4	» 3ª »	» 7,500
	b) ufficiali coloniali	1	» 1ª »	» 7,000
		2	» 2ª »	» 6,000
		3	» 3ª »	» 5,000
		6	» 4ª »	» 4,000
		8	» 5ª »	» 3,000

b) PERSONALE DI SECONDA CATEGORIA:

Totale		Numero	Classe	Stipendio
Totale del personale di seconda categoria n. 18	ufficiali coloniali	2	di 1ª classe	a L. 4,000
		4	» 2ª »	» 3,500
		12	» 3ª »	» 3,000

c) PERSONALE DI TERZA CATEGORIA:

Totale		Numero	Classe	Stipendio
Totale del personale di terza categoria n. 62	aiutanti coloniali	4	di 1ª classe	a L. 2,750
		9	» 2ª »	» 2,500
		10	» 3ª »	» 2,250
		14	» 4ª »	» 2,000
		25	» 5ª »	» 1,600

Inviato straordinario e ministro plenipotenziario: 1 a L. 9,000
Direttore centrale degli affari coloniali: 1 . . . . . » 9,000
Commissario generale coloniale: 1 . . . . » 9,000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
TITTONI.

Il numero **CCLXXXI** *(parte supplementare) della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 2 del vigente Codice civile;

Visto il R. decreto 26 giugno 1904, n. CCLXXXV (parte supplementare), che riconosce in ente morale il Comitato generale della Esposizione di Milano del 1906 e ne approva lo statuto;

Vista la deliberazione in data 9 aprile 1905 del predetto Comitato generale;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Lo statuto del Comitato generale della Esposizione di Milano del 1906, approvato con R. decreto 26 giugno 1904, n. CCLXXXV (parte supplementare), è abrogato e sostituito dall'unito statuto, visto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Valsavaranche, addì 5 agosto 1905.

VITTORIO EMANUELE.

RAVA.

Visto, *Il guardasigilli:* C. FINOCCHIARO-APRILE.

STATUTO del Comitato generale dell'Esposizione di Milano 1906.

Art. 1.

Per celebrare l'inaugurazione del nuovo valico del Sempione, Milano indice, per il 1906, una Esposizione che consterà delle seguenti sezioni:

a) trasporti terrestri — aeronautica — metrologia;
b) trasporti marittimi e fluviali;
c) previdenza;
d) arte decorativa;
e) galleria del lavoro per le arti industriali;
f) mostre retrospettive dei trasporti;
g) piscicultura;
h) agraria;
i) igiene pubblica e igiene ed assistenza sanitaria nei trasporti;
j) belle arti.

Tutte le sezioni sono internazionali nei limiti dei programmi, salvo quella delle « Belle Arti » che è nazionale.

È data facoltà al Comitato esecutivo di accogliere, nel recinto dell'Esposizione, mostre speciali in padiglioni speciali.

Art. 2.

L'Esposizione sarà aperta nell'aprile e chiusa nel novembre È in facoltà del Comitato esecutivo di variare, occorrendo, le dette epoche di apertura e di chiusura.

Art. 3.

L'Esposizione sarà preparata, ordinata e gestita per cura del Comitato generale nominato dalla cittadinanza milanese nell'adunanza del 20 giugno 1901, ed accresciuto di quelle altre persone

che già furono o saranno dal Comitato esecutivo chiamate a farne parte.

Art. 4.

Il Comitato generale adempie al proprio mandato a mezzo del Comitato esecutivo scelto nel proprio seno, e composto di 1 presidente, di 4 vice-presidenti e di 38 membri; al quale sono conferiti i più ampi poteri amministrativi, e che provvederà a suo tempo anche alla liquidazione, salvo a render conto delle proprie gestioni al Comitato generale.

Art. 5.

Tanto il presidente quanto i vice presidenti ed i membri del Comitato esecutivo, sono nominati dal Comitato generale.

Verificandosi delle vacanze fra i membri del Comitato esecutivo in numero non superiore a cinque, il Comitato stesso, alla maggioranza di due terzi dei componenti, potrà surrogare esso medesimo i membri vacanti.

Il Comitato esecutivo nominerà, fuori del proprio seno, un segretario generale stipendiato, il quale avrà semplice voto consultivo.

Art. 6.

Il presidente convoca e presiede il Comitato generale ed il Comitato esecutivo, ed ha la rappresentanza legale dell'Esposizione, con tutte le più ampie facoltà che fossero del caso.

Esso cura l'esecuzione delle deliberazioni prese dai due Comitati, e provvede alla regolare tenuta della contabilità e della gestione dell'Esposizione.

Nelle evenienze straordinarie ed urgenti il presidente potrà prendere quei provvedimenti che crederà opportuni, informandone, secondo i casi, il Comitato generale od il Comitato esecutivo nella prossima successiva adunanza.

Le funzioni del presidente sono, in sua mancanza, assunte da uno dei vice presidenti.

Art. 7.

Il Comitato dell'Esposizione adempirà agli impegni finanziari assunti e che sarà per assumere coi seguenti mezzi:

1. Sottoscrizioni a fondo redimibile di primo grado, distinte come segue:

Azioni di serie *A* da L. 100 cadauna da versarsi interamente, di cui al modulo *A*, allegato al presente statuto.

Azioni di serie *B* da L. 1000 cadauna, delle quali i sottoscrittori dovranno pagare 1/10; il rimanente dovrà versarsi eventualmente dopo la chiusura dell'Esposizione (Mod. *B*).

2. Sottoscrizioni a fondo redimibile di secondo grado, costituito dai contributi dei corpi morali e di privati.

3. Sottoscrizioni a fondo perduto.

4. Altri eventuali proventi.

Art. 8.

Il versamento delle somme sottoscritte si farà presso le casse e nelle epoche indicate dal Comitato esecutivo.

Art. 9.

I fondi raccolti colla pubblica sottoscrizione ed i proventi di ogni altra natura saranno versati, a cura del Comitato esecutivo, nella cassa di un Istituto bancario di Milano, che verrà all'uopo designato dal Comitato generale.

Art. 10.

I titoli corrispondenti alle somme sottoscritte sono nominativi, indivisibili e non cedibili.

Art. 11.

Ogni sottoscrittore di azioni che avrà soddisfatto agli obblighi di pagamento e coloro che faranno oblazione a fondo perduto di somma non inferiore a L. 100 avranno diritto all'ingresso gratuito all'Esposizione, giusta le prescrizioni che saranno date dal Comitato esecutivo.

Tale diritto passerà, in caso di morte dell'oblatore o del sottoscrittore delle azioni, nell'erede di lui, o in quello fra gli eredi che sarà designato dai coeredi.

I nomi dei sottoscrittori e degli oblatori saranno a cura del Comitato esecutivo resi di pubblica ragione per mezzo della stampa.

Art. 12.

I biglietti d'ingresso saranno consegnati ai sottoscrittori ed agli oblatori muniti di fotografia fornita dal titolare del biglietto, il quale dovrà porre in calce al ritratto la propria firma e sottostare a quelle speciali norme che saranno sancite dal Comitato esecutivo relativamente alle entrate all'Esposizione.

Art. 13.

Chiunque ceda od impresti ad altri il proprio biglietto perderà senz'altro il diritto all'accesso gratuito all'Esposizione, ed il suo biglietto sarà ritirato od annullato, senza possibilità di reclamo, salva ogni azione e ragione nei casi preveduti dalla legge.

Art. 14.

Il sottoscrittore che si rifiuterà di pagare qualche rata perderà ogni diritto al rimborso delle rate già versate, e sarà inoltre in facoltà del presidente del Comitato esecutivo di promuovere l'azione di pagamento della rata o delle rate insoddisfatte avanti l'autorità giudiziaria di Milano.

Art. 15.

L'avanzo risultante dal rendimento dei conti di cui all'art. 7 sarà devoluto al rimborso del capitale versato così sulle azioni della serie *A* come su quelle della serie *B* e compiuto integralmente questo rimborso, ogni eccedenza attiva andrà a rimborsare i contributi redimibili in secondo grado.

Qualora l'attivo residuo non basti al rimborso integrale dei versamenti fatti sulle azioni e così pure in caso di disavanzo eccedente l'importo dei detti versamenti, tale disavanzo verrà ripartito fra le azioni della serie *A* e quelle della serie *B* in proporzione del loro importo nominale.

Art. 16.

Un regolamento interno, deliberato dal Comitato esecutivo e da proporsi all'approvazione del Comitato generale, determinerà le attribuzioni della presidenza e dei singoli uffici dell'Esposizione. Esso determinerà i membri del Comitato autorizzati a firmare gli ordini di pagamento.

Il Comitato esecutivo avrà inoltre la facoltà di compilare e deliberare i programmi dettagliati delle singole sezioni, di pubblicare tutti quei regolamenti d'indole generale e speciale, di dare tutte quelle disposizioni e di prendere tutte quelle deliberazioni che riterrà necessarie e utili nell'interesse della migliore riuscita dell'Esposizione e dei servizi ad essa relativi.

Disposizione transitoria.

È incaricato il presidente del Comitato esecutivo di compiere le pratiche necessarie per conseguire il riconoscimento dell'ente giuridico, introducendo nel presente statuto tutte quelle modificazioni che fossero prescritte dalle competenti autorità.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro d'agricoltura, industria e commercio
RAVA.

Relazione *di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a* **S. M. il Re,** *in udienza del 28 settembre 1905, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Mazzara del Vallo (Trapani).*

Sire!

Il comune di Mazzara del Vallo è in assai cattive condizioni finanziarie perchè da parecchi anni l'Amministrazione si è impegnata in spese sproporzionate alla potenzialità contributiva del paese, ricorrendo anche al deplorevole sistema di compilare bilanci fittizi.

A nulla valsero i ripetuti eccitamenti della Prefettura affinchè con provvedimenti finanziari a base di pensate economie e di riordinamento dei tributi locali venisse migliorata la situazione del Comune: chè anzi nemmeno venne data esecuzione ai provvedimenti dell'autorità superiore, la quale ha dovuto spesso sostituirsi all'inerzia e talvolta imporsi al malvolere dell'Amministrazione.

Il dissesto della finanza si è reso ancora più grave per i criteri partigiani degli amministratori, i quali contrariamente all'interesse ed ai bisogni del Comune procedettero alla nomina di nuovi impiegati e per la imprevidenza con la quale il Comune fu trascinato in alcune liti di esito fatale, come quelle per l'impianto della luce elettrica e della condottura dell'acqua potabile.

In queste tristi condizioni della finanza anche i servizi pubblici sono trascurati, quando non sono lasciati del tutto abbandonati.

Negli uffici comunali infatti regna il massimo disordine, mancano gli inventari dei beni patrimoniali, il registro di popolazione e gli indici delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta; l'elenco delle strade risale al 1869 e da quell'epoca non è stato più riveduto; l'archivio, esclusi gli atti dal 1903 in poi, è un'ammasso di carte senza alcun ordine. Le strade sono mal tenute ed anche quelle costruite di recente non sono affatto curate per modo che già cominciano a trovarsi in cattive condizioni; il servizio di cassa procede assai male perchè, per la sempre ritardata formazione dei ruoli, manca costantemente il danaro e impiegati e creditori vengono pagati con ritardo o solo parzialmente ed è pure trascurato il servizio di riscossione del dazio di consumo, che dà un gettito molto minore di quello preventivato.

In così fatta situazione e di fronte alla resistenza dell'Amministrazione comunale di Mazzara del Vallo è quindi indispensabile un provvedimento straordinario, onde io ritengo doveroso sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che scioglie quel Consiglio comunale.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 295 e 296 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 maggio 1898, n. 164;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Mazzara del Vallo, in provincia di Trapani, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. dott. Ernesto Cianciolo è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 28 settembre 1905.

VITTORIO EMANUELE

A. Fortis.

Relazione *di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a* **S. M. il Re,** *in udienza del 7 ottobre 1905, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Bisceglie (Bari).*

Sire!

Il R. commissario di Bisceglie ha finora rivolto le sue cure al disbrigo di numerosi affari di ordinaria amministrazione e provveduto, per quanto è stato possibile, al riordinamento dei servizi.

Deve ora formare la matricola del ruolo per la tassa di famiglia, procedere all'appalto del servizio dei dazi di consumo, definire varie controversie derivate dalla mancata esecuzione di contratti di alienazione di aree edificatrici, predisporre quanto occorre per ottenere dalla Cassa di depositi e prestiti la trasformazione del mutuo di L. 152,700 contratto dal Comune nel 1890 e rivedere il conto consuntivo 1904.

Siffatti lavori però non possono essere ultimati se non prorogando di tre mesi il periodo dell'Amministrazione straordinaria, giusta lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro precedente decreto con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Bisceglie, in provincia di Bari;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Bisceglie è prorogato di tre mesi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 7 ottobre 1905.

VITTORIO EMANUELE.

A. Fortis.

Relazione *di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a* **S. M. il Re,** *in udienza del 7 ottobre 1905, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Gaeta (Caserta).*

Sire!

Mi onoro di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che proroga di tre mesi il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Gaeta.

Siffatta proroga è necessaria per dar modo al R. commissario di avviare a soddisfacente soluzione taluni importanti affari ed assicurare gli utili risultati della gestione straordinaria.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro precedente decreto con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Gaeta in provincia di Caserta.

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Gaeta è prorogato di tre mesi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 7 ottobre 1905.

VITTORIO EMANUELE.

A. Fortis.

Relazione *di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a* **S. M. il Re**, *in udienza dell'8 ottobre 1905, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Chieti.*

Sire!

Ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che proroga di tre mesi il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Chieti.

Siffatta proroga è necessaria affinchè il R. commissario possa completare la sistemazione dell'azienda comunale ed assicurare gli utili risultati della sua gestione.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro precedente decreto con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Chieti;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Chieti è prorogato di tre mesi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 8 ottobre 1905.

VITTORIO EMANUELE

A. Fortis.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Disposizione *fatta nel personale dipendente:*

Amministrazione metrica e del saggio

Con R. decreto 3 settembre corrente anno, il R. verificatore di 3ª classe nell'Amministrazione metrica e del saggio, sig. Monge Maurizio, venne collocato a riposo, per motivi di salute, a datare dal 1° ottobre corrente anno.

MINISTERO DELLE POSTE E TELEGRAFI

(Servizio dei telegrafi)

AVVISO.

Il giorno 16 corrente in Gazzo Veronese, provincia di Verona e in Riolo, provincia di Cagliari, è stato attivato al servizio pubblico un ufficio telegrafico governativo, con orario limitato di giorno.

Roma, il 19 ottobre 1905.

MINISTERO DEL TESORO - Direzione Generale del Tesoro

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

al 30 SETTEMBRE 1905

	AL 30 giugno 1905	AL 30 settembre 1905	DIFFERENZA (+ miglioramento — peggioramento della situazione del Tesoro)
Fondo di cassa (V. conto di cassa)	440,464,437 94	355,754,[illegible] 93	— 84,709,790 01
Crediti di Tesoreria (V. situazione dei crediti)	350,080,063 72	52[illegible],008,219 90	+ 170,928,156 18
Insieme	790,544,501 66	876,762,867 83	+ 86,218,366 17
Debiti di Tesoreria (V. situazione dei debiti)	746,246,050 24	706,005,673 74	+ 40,240,376 50
Situazione del Tesoro	+ 44,298,451 42	+ 170,757,194 09	+ 126,458,742 67

DARE — CONTO DI CASSA

Fondo di cassa alla chiusura dell' esercizio 1904-905	Contanti nella Tesoreria centrale, nelle Sezioni di Tesoreria provinciale, nella Tesoreria coloniale, e valori presso la Zecca	314,962,721 80	
	Fondi in via od all'estero	95,501,716 14	
			440,464,437 94

INCASSI (versamenti in Tesoreria)

		Mese	Precedenti (1)	Totale	
in conto entrate di bilancio	Categoria I. - Entrate effettive ordinarie e straordinarie	109,173,147 68	290,458,828 92	399,631,976 60	
	» II. - Costruzioni di ferrovie	2,583 03	83,317 81	85,900 84	
	» III. - Movimento di capitali	17,426,333 74	90,536,112 80	107,962,446 54	
	» IV. - Partite di giro	1,242,345 47	4,707,138 32	5,949,483 79	
		127,844,409 92	385,785,3[illegible]7 85	513,629,807 77	513,629,807 77
in conto debiti di Tesoreria	Buoni del Tesoro	9,684,000 —	26,173,000 —	35,857,000 —	
	Vaglia del Tesoro	141,403,481 86	317,087,037 31	458,490,569 17	
	Banche - Conto anticipazioni statutarie	—	—	—	
	Cassa depositi e prestiti in conto corrente fruttifero	2,000,000 —	18,615,213 62	20,615,213 62	
	Amministrazione del Debito pubblico in conto corrente infruttifero	149 71	779,216 96	779,366 67	
	Amministrazione del Fondo culto in conto corrente infruttifero	621,058 70	2,923,744 93	3,544,803 63	
	Cassa depositi e prestiti id. id.	6,000,000 —	24,127,690 88	30,127,690 88	
	Altre Amministrazioni in conto corrente fruttifero	14,975 23	26,749 78	41,725 01	
	Altre Amministrazioni in conto corrente infruttifero	9,873,070 51	15,920,256 55	25,793,327 06	
	Incassi da regolare	31,922,309 79	59,105,867 26	91,028,177 05	
	Biglietti di Stato emessi per l'art. 11 legge 3 marzo 1898, n. 47	—		—	
	Operazione fatta col Banco di Napoli per effetto dell'art. 8 dell'allegato *B* alla legge 17 gennaio 1897, n. 9	—		—	
		201,519,045 80	464,758,827 29	666,277,873 09	666,277,873 09
in conto crediti di Tesoreria	Valuta presso la Cassa depositi e prestiti (art. 21 della legge 8 agosto 1895, n. 486)	—		—	
	Amministrazione del Debito pubblico per pagamenti da rimborsare	799,575 —	43,739,975 77	44,539,550 77	
	Amministrazione del Fondo culto per pagamenti da rimborsare	3,804,840 83	—	3,804,840 83	
	Cassa depositi e prestiti per pagamenti da rimborsare	—	—	—	
	Altre Amministrazioni per pagamenti da rimborsare	919,145 04	—	918,145 04	
	Obbligazioni dell'Asse ecclesiastico	—	—	—	
	Deficienze di cassa a carico dei contabili del Tesoro	—	107 62	107 62	
	Diversi	31,492,686 38	64,301,939 15	95,794,625 53	
	Operazione fatta col Banco di Napoli per effetto come sopra	227,050 —	—	227,050 —	
		37,24[illegible],297 25	108,042,022 54	145,284,319 79	145,284,319 79
				TOTALE	1,765,656,433 59

(1) Tenuto conto delle variazioni per sistemazione delle scritture.

AL 30 SETTEMBRE 1905. AVERE

	Pagamenti	MESE	PRECEDENTI (1)	TOTALE	
in conto spese di bilancio	Categoria I. - Spese effettive ordinarie e straordinarie	80,777,019 87	167,008,204 38	247,785,224 25	
	» II. - Costruzioni di ferrovie	68,676 12	240,956 96	309,633 08	
	» III. - Movimento di capitali	27,921,705 94	98,816,871 04	126,738,576 98	
	» IV. - Partite di giro	2,593,523 60	9,733,895 72	12,327,419 32	
		111,360,925 53	275,799,928 10	387,160,853 63	387,160,853 63
	Decreti di scarico	—	10,201 15	10,201 15	10,201 15
in conto debiti di Tesoreria	Buoni del Tesoro	12,419,500 —	26,123,500 —	38,543,000 —	
	Vaglia del Tesoro	134,733,903 —	319,980,472 18	454,714,375 18	
	Banche — Conto anticipazioni statutarie	—	—	—	
	Cassa depositi e prestiti in conto corr. fruttifero	393,588 63	49,891,834 45	50,285,423 03	
	Amministrazione del debito pubblico in conto corrente infruttifero	802,825 90	44,543,753 31	45,346,579 21	
	Amministrazione del Fondo culto in conto corrente infruttifero	3,804,840 83	—	3,804,840 83	
	Cassa depositi e prestiti in conto corrente infruttifero	—	—	—	
	Altre Amministrazioni in conto corrente fruttifero	16,420 33	200 —	16,620 33	
	Altre Amministrazioni in conto corrente infruttifero	2,794,293 50	5,973,362 59	8,767,656 09	
	Incassi da regolare	38,045,886 39	66,766,818 48	104,812,704 87	
	Biglietti di Stato emessi per l'art. 11 della legge 3 marzo 1898, n. 47	—	—	—	
	Operazione fatta col Banco di Napoli come contro	227,050 —	—	227,050 —	
		193,238,308 58	513,279,941 01	706,518,249 59	706,518,249 59
in conto crediti di Tesoreria	Valuta presso la Cassa depositi e prestiti (art. 21 della legge 8 agosto 1895, n. 47)	—	—	—	
	Amministrazione del Debito pubblico per pagamenti da rimborsare	4,812,148 12	145,242,831 49	150,054,979 61	
	Amministrazione del Fondo culto per pagamenti da rimborsare	620,416 31	4,774,009 79	5,394,426 10	
	Cassa depositi e prestiti per pagamenti da rimborsare	5,668,487 02	20,966,854 67	26,635,341 69	
	Altre Amministrazioni per pagamenti da rimborsare	7,303,103 44	13,869,063 43	21,172,166 87	
	Obbligazioni dell'Asse ecclesiastico	—	—	—	
	Deficienze di cassa a carico dei contabili del Tesoro	—	—	—	
	Diversi	51,187,395 23	61,768,176 79	112,955,572 02	
	Operazione fatta col Banco di Napoli come contro	—	—	—	
		69,591,550 12	246,620,936 17	316,212,486 29	316,212,486 29
	Totale dei pagamenti				1,409,901,790 66
(a) Fondo di cassa al 30 settem. 1905	Valuta metallica e cartacea disponibile e valori presso la Zecca			262,152,489 01	
	Fondi in via od all'estero			93,602,158 92	355,754,647 93
	TOTALE				1,765,656,438 59

(a) Sono escluse dal fondo di cassa L. 120,993,065 depositate nella Cassa depositi e prestiti a copertura di una somma corrispondente biglietti di Stato.

SITUAZIONE DEI DEBITI E CREDITI DI TESORERIA

Debiti di Tesoreria.

	Al 30 giugno 1905	Al 30 settembre 1905
Buoni del Tesoro	173,957,500 —	171,271,500 —
Vaglia del Tesoro	25,377,759 07	29,153,953 10
Banche — Conto anticipazioni statutarie	—	—
Cassa depositi e prestiti in conto corrente fruttifero	133,000,000 —	103,329,790 54
Amministrazione del Debito pubblico in conto corrente infruttifero	254,480,178 50	209,912,965 96
Id. del Fondo culto id. id.	18,685,061 99	18,425,024 79
Cassa depositi e prestiti in conto corrente infruttifero	43,872,309 12	74,000,000 —
Altre Amministrazioni in conto corrente fruttifero	836,090 80	861,195 48
Altre amministrazioni in conto corrente infruttifero	20,740,331 89	37,766,002 86
Incassi da regolare	34,076,703 83	20,292,176 01
Biglietti di Stato emessi per l'articolo 11 della legge 3 marzo 1898, n. 47	11,250,000 —	11,250,000 —
Operazione fatta col Banco di Napoli per effetto dell'art. 8 dell'allegato *B* alla legge 17 gennaio 1897, n. 9	29,970,115 —	29,743,065 —
Totale . . .	746,246,050 20	706,005,673 74

Crediti di Tesoreria.

	Al 30 giugno 1905	Al 30 settembre 1905
Valuta presso la Cassa depositi e prestiti (art. 21 della legge 8 agosto 1895, n. 486)	91,250,000 —	(*a*) 91,250,000 —
Amministrazione del Debito pubblico per pagamenti da rimborsare	74,607,472 57	180,122,901 41
Id. del Fondo pel culto id. id.	18,574,307 20	20,163,892 47
Cassa depositi e prestiti id. id.	46,186,491 09	72,821,832 78
Altre Amministrazioni id. id.	26,640,107 39	46,894,129 22
Obbligazioni dell'Asse ecclesiastico	—	—
Deficienze di Cassa a carico dei contabili del Tesoro	1,712,730 72	1,712,623 10
Diversi	61,138,829 43	78,299,775 92
Operazione come sopra	29,970,115 —	(*a*) 29,743,065 —
Totale . . .	350,080,053 40	521,008,219 90

(*a*) **Le somme suddette sono composte di monete decimali d'oro.**

PROSPETTO degli incassi (versamenti) in conto del bilancio effettuati nelle tesorerie del Regno nei mesi sottoindicati dell'esercizio 1905-906, confrontati con quelli dei periodi corrispondenti dell'esercizio precedente.

INCASSI	MESE di settembre 1905	MESE di settembre 1904	DIFFERENZA nel 1905	Da luglio 1905 a tutto settem. 1905	Da luglio 1904 a tutto settem. 1904	DIFFERENZA nel 1905
Entrata ordinaria.						
Categoria I. - *Entrate effettive:*						
Redditi patrimoniali dello Stato . . .	7,255,231 32	14,838,344 93	− 7,583,113 61	32,340,963 73	27,789,679 48	+ 4,551,284 25
CONTRIBUTI – Imposte dirette – Imposta sui fondi rustici e sui fabbricati . . .	152,772 27	296,976 48	− 144,204 21	31,187,692 01	32,034,550 57	− 846,858 56
CONTRIBUTI – Imposte dirette – Imposta sui redditi di ricchezza mobile . .	2,904,515 89	2,735,240 85	+ 169,275 04	33,251,059 94	32,764,368 45	+ 486,691 49
CONTRIBUTI – Tasse sugli affari – Tasse in amministrazione del Ministero delle finanze	16,066,947 98	14,260,168 63	+ 1,806,779 35	57,886,196 28	51,876,998 02	+ 3,009,198 26
CONTRIBUTI – Tasse sugli affari – Tassa sul prodotto del movimento a grande e piccola velocità sulle ferrovie	1,947,901 73	2,017,086 19	− 69,184 46	8,825,491 20	6,231,221 51	+ 2,594,269 69
CONTRIBUTI – Tasse sugli affari – Diritti delle Legazioni e dei Consolati all'estero	1,492 22	—	+ 1,492 22	1,492 22	—	+ 1,492 22
CONTRIBUTI – Tasse di consumo – Tassa sulla fabbricazione degli spiriti, birra, ecc.	10,819,851 30	9,229,476 85	+ 1,590,374 45	30,471,861 39	32,418,014 24	− 1,946,152 85
CONTRIBUTI – Tasse di consumo – Dogane e diritti maritt.	21,194,481 26	17,057,847 28	+ 4,136,633 98	60,401,766 27	51,011,733 55	+ 9,390,032 72
CONTRIBUTI – Tasse di consumo – Dazi interni di consumo esclusi quelli delle città di Napoli e di Roma .	2,764,133 76	2,876,948 11	− 112,814 35	8,496,751 23	8,955,914 62	− 459,163 39
CONTRIBUTI – Tasse di consumo – Dazio di consumo della città di Napoli . . .	—	—	—	—	—	—
CONTRIBUTI – Tasse di consumo – Dazio di consumo della città di Roma	1,151,980 63	1.031,633 67	+ 120,346 96	3,414,709 26	3,101,226 02	+ 313,483 24
CONTRIBUTI – Privative – Tabacchi	13,898,172 51	18,391,524 28	+ 506,648 23	55,811,019 55	51,577,241 62	+ 1,233,777 94
CONTRIBUTI – Privative – Sali	6,673,456 81	6,247,968 82	+ 425,487 99	19,196,111 20	18,722,183 43	+ 473,927 77
CONTRIBUTI – Privative – Prodotto di vendita del chinino e proventi accessori	176.416 19	172,781 19	+ 3,635 —	597,844 20	448,895 10	+ 148,949 10
CONTRIBUTI – Privative – Lotto	2,634,623 24	7,321,349 12	− 4,636,725 88	10,954,507 38	15,144,913 44	− 4,190,406 06
Proventi dei servizi pubblici – Poste	6,793,768 29	6,200,621 —	+ 593,147 29	20,784,589 78	19,001,276 78	+ 1,783,313 00
Proventi dei servizi pubblici – Telegrafi	1,858,759 09	1,615,635 50	+ 243,123 59	4,508,664 53	3,871,078 69	+ 637,585 84
Proventi dei servizi pubblici – Servizi diversi	1,493,764 64	1,258,749 43	+ 235,015 21	4,345,384 98	3,822,430 24	+ 522,954 74
Rimborsi e concorsi nelle spese . . .	2,443,498 15	1,831,396 86	+ 612,101 29	6.498,233 52	7,876,870 15	− 1,378,646 63
Entrate diverse	3,625,784 95	1,161,562 71	+ 1) 2,464,222 24	8,364,668 53	8,100,650 63	+ 264,017 90
TOTALE *Entrata ordinaria* .	108,907,552 23	108,545,311 90	+ 362,240 33	397,339,007 21	380,749,246 54	+ 16.589,760 67
Entrata straordinaria.						
Categoria I. - *Entrate effettive:*						
Rimborsi e concorsi nelle spese . . .	58,090 20	308,991 96	− 250.901 76	314,775 23	690,540 99	− 375,765 76
Entrate diverse	203,849 04	70,089 47	+ 133,759 57	1,972,560 42	1,828,991 17	+ 143,539 25
Capitoli aggiunti per resti attivi – Arretrati per imposta fondiaria	—	—	—	—	308 75	− 308 75
Capitoli aggiunti per resti attivi – Arretrati per imposta sui redditi di ricchezza mobile	—	—	—	—	—	—
Capitoli aggiunti per resti attivi – Residui attivi diversi . .	3,656 21	903 90	+ 2,752 31	5,633 74	16,810 06	− 11,176 32
Categoria II.						
Costruzione di strade ferrate	2,583 03	3,212 78	− 629 75	85,900 84	85,046 81	+ 854 03
Categoria III. - *Movimento di capitali:*						
Vendita di beni ed affrancamento di canoni	362,065 19	470,187 37	− 108.122 18	1,580,185 94	1,090,472 17	+ 489,713 77
Accensione di debiti	17,000,000 —	—	+ 2) 17,000,000 —	103,879,594 10	770,000 —	+ 103,109,594 10
Rimborsi di somme anticipate dal Tesoro	26,004 67	57,642 37	− 31,637 70	450,709 78	447,737 09	+ 2.972 69
Anticipazioni al Tesoro da enti locali per richiesto acceleramento di lavori	—	—	—	—	—	—
Partite che si compensano nella spesa.	38,263 88	123,984 68	− 85,720 80	2,051,956 72	2,200,649 59	− 148,692 87
Ricuperi diversi	—	—	—	—	—	—
Capitoli aggiunti per resti attivi . .	—	—	—	—	—	—
TOTALE *Entrata straordinaria* .	17,694,512 22	1.035,012 53	+ 16,659,499 69	110.341,316 77	7,130,556 63	+ 103.210,760 14
Categoria IV. - Partite di giro . .	1,242,345 47	1.307,749 1[illegible]	− 65,4[illegible] 6[illegible]	5,[illegible]	6,683,881 81	− [illegible],401 0[illegible]
TOTALE GENERALE . . .	127,844,409 92	110,888,073 53	+ 16,956,336 39	513,629,807 77	394,566,687 98	+ 119,063,119 79

PROSPETTO dei pagamenti in conto del bilancio eseguiti dalle tesorerie del Regno nei mesi sottoindicat dell'esercizio 1905-906, confrontati con quelli dei periodi corrispondenti dell'esercizio precedente.

MINISTERI	MESE di settembre 1905	MESE di settembre 1904	DIFFERENZA nel 1905	Da luglio 1905 a tutto settem. 1905	Da luglio 1904 a tutto settem. 1904	DIFFERENZA nel 1905
Ministero del tesoro	32,384,370 59	5,398,445 19	+ 26,985,925 40	147,650,255 69	22,719,921 08	+ 124,030,334 61
Id. delle finanze	16,084,348 40	18,536,821 65	− 2,452,473 25	46,724,665 86	49,602,937 66	− 2,878,271 80
Id. di grazia e giustizia	3,536,817 85	3,427,237 22	+ 109,580 63	10,257,081 14	10,135,018 80	+ 122,062 34
Id. degli affari esteri	1,633,470 29	812,133 36	+ 821,336 93	6,460,726 68	5,405,120 —	+ 1,055,606 68
Id. dell'istruzione pubblica	4,365,482 52	3,868,666 11	+ 496,816 41	12,635,770 73	11,282,450 —	+ 1,353,320 73
Id. dell'interno	5,400,957 55	4,094,925 45	+ 1,306,032 10	20,542,739 03	19,242,047 03	+ 1,300,692 —
Id. dei lavori pubblici	6,425,694 08	9,402,517 74	− 2,976,823 66	19,850,017 05	28,206,302 71	− 8,356,285 66
Id. delle poste e dei telegrafi	6,088,708 85	6,244,983 48	− 156,274 63	24,655,037 34	24,007,211 54	+ 647,825 80
Id. della guerra	25,350,875 46	20,704,698 22	+ 4,646,177 24	65,627,060 61	65,618,916 21	+ 8,144 40
Id. della marina	8,767,639 02	6,768,280 14	+ 1,999,358 88	28,781,551 29	24,479,820 57	+ 4,301,730 72
Id. dell'agricoltura, industria e commercio	1,322,560 92	1,036,526 53	+ 286,034 39	3,975,948 21	3,676,801 14	+ 299,147 07
TOTALE pagamenti di bilancio	111,360,925 53	80,295,235 09	+ 31,065,690 44	387,160,853 63	264,376,546 74	+ 122,784,306 89
Decreti di scarico	—	—	—	10,201 15	589 72	+ 9,611 43
TOTALE PAGAMENTI	111,360,925 53	80,295,235 09	+ 31,065,690 44	387,171,054 78	264,377,136 46	+ 122,793,918 32

NOTE

Mese di settembre 1905

1. L'aumento è dovuto a maggiori proventi e ricuperi di portafoglio ed a maggiori ricuperi di somme da reintegrarsi a c a pitoli di spese inscritti in bilancio nella parte ordinaria della categoria prima.

2. La maggiore entrata deriva dai versamenti eseguiti per acquisto di certificati di credito ferroviari ed in conto prezzo di certificati nominativi verso il tesoro.

Roma, 20 ottobre 1905.

Il direttore generale
S. ZINCONE.

Il direttore capo della divisione 5ª
BROFFERIO.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 5 0/0, cioè: n. 1,138,195 d'iscrizione sui registri della Direzione generale per L. 45 al nome di Mombelli *Vittoria, Luisa* e *Paolina* fu Felice, minori, sotto la patria potestà della madre Rosa Heritier fu Stefano, ved. Mombelli, domiciliata a Bordighera e n. 1,179,921 di L. 25, n. 1,207,611 di L. 40, n. 1,157,879 di L. 105 e n. 1,168,283 di L. 145 al nome di Mombelli *Luisa* e *Paolina* fu Felice minori sotto la patria potestà della madre Rosa Heritier fu Stefano, ved. Mombelli, domiciliati a Bordighera, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi la prima a Mombelli *Maria-Vittoria, Maria-Luisa* ed *Olimpia-Paola* fu Felice, minori, ecc., come sopra, e le altre 4 a Mombelli *Maria-Luisa* ed *Olimpia-Paola* fu Felice, minori, ecc., (come sopra) vere proprietarie delle rendite stesse.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 20 ottobre 1905.

Il direttore generale
MANCIOLI.

AVVISO.

Si notifica che nel giorno di sabato 4 novembre prossimo venturo, alle ore 9, in una sala del palazzo ove ha sede la Direzione generale del Debito pubblico, in Roma, via Goito n. 1, con accesso al pubblico, si procederà alla 40ª estrazione annuale a sorte delle obbligazioni al portatore, della già Compagnia generale di irrigazione dei canali italiani (canale Cavour). il cui servizio passò a carico dello Stato in virtù dell'art. 5 della convenzione 21 dicembre 1872, approvata colla legge 16 giugno 1874, n. 2002, serie II.

Le obbligazioni da estrarsi, secondo la relativa tabella d'ammortamento, sono in numero di 4460, rimborsabili dal 1° gennaio 1906

In seguito saranno pubblicati i numeri delle obbligazioni sorteggiate.

Roma, addì 16 ottobre 1905.

Il direttore generale
MANCIOLI.

Il capo della divisione 5ª
LUBRANO.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 21 ottobre, in lire 100.00.

AVVERTENZA.

La media del cambio odierno essendo di L. 99.80 e, quindi, non superiore alla pari, pel rilascio dei certificati dei dazi doganali del giorno 21 occorre il versamento in valuta in ragione di L. 100 per 100.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata di accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

20 ottobre 1905.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl'interessi maturati a tutt'oggi
5 % *lordo*....	105,03 92	103,03 92	103,87 18
4 % *netto*	104,81 25	102,81 25	103,59 51
3 ½ % *netto*.	104,07 71	102,32 71	103,01 10
3 % *lordo*....	73,37 —	72,17 —	73,23 82

Parte non Ufficiale

DIARIO ESTERO

Telegrafano da Cristiania che la proposta del ministro di giustizia per la modificazione della legge costituzionale viene rinviata al Comitato per la costituzione. Questa proposta modifica il primo paragrafo, che dovrà dire:

« Il Regno di Norvegia è un nuovo Stato autonomo, indivisibile e indipendente. La forma di Governo è la monarchia ereditaria temporanea ».

La nomina del nuovo Re di Norvegia seguita perciò ad appassionare l'opinione pubblica, la quale pare s'interessi particolarmente per il principe Carlo di Danimarca.

Ed infatti la *National Tidende* afferma che la candidatura del principe suddetto al trono di Norvegia fu discussa in un Consiglio di ministri danesi e che nella discussione fu sollevata la questione se sia *desiderabile* che l'approvazione della candidatura debba dipendare dal voto del popolo, voto che indichi se la maggioranza importante della popolazione norvegese desidera il principe Carlo come suo futuro Sovrano.

Il giornale aggiunge che il principe Carlo desidera che questa votazione abbia luogo.

A questo proposito, il corrispondente del *Petit Journal* da Cristiania afferma senz'altro che il Principe Carlo accetterà la corona di Norvegia, in seguito al voto dello Storthing.

Secondo il corrispondente del *Petit Parisien* da Londra, l'accettazione sarebbe già stata inviata a Cristiania.

Da un telegramma da Stoccolma apprendiamo che il *Dagens Nyheter* afferma che nella prossima settimana, dopo la firma delle convenzioni colla Norvegia, sorgerà la questione della costituzione del nuovo Gabinetto svedese, perchè il Gabinetto della coalizione, avendo compiuto la sua missione, parecchi ministri hanno dichiarato già di avere intenzione di dimettersi.

* * *

La questione ungherese entra in una nuova fase. Un telegramma da Vienna alla *Neue Freie Presse* reca che domani i ministri ungheresi presteranno il giuramento. Il presidente dei ministri comunicherà nella vegnente settimana, probabilmente ad una Deputazione parlamentare, il proprio programma.

Un ulteriore telegramma da Budapest assicura che il barone Feilitzsch, nuovo ministro dell'agricoltura, è uscito dal partito liberale.

Un altro telegramma diretto al *Piccolo* di Trieste e datato anche da Budapest dice che il *club* dei deputati nazionalisti ha tenuto una conferenza generale per discutere la situazione, e in essa fu deciso di lottare energicamente contro la coalizione la quale non si cura delle nazionalità ed è contraria al suffragio universale. Si deliberò che se il nuovo Ministero Fejervary introdurrà il suffragio universale, le nazionalità gli daranno l'appoggio; altrimenti i deputati serberanno un contegno d'attesa, senza però favorire la coalizione.

Secondo il « Club parlamentare delle nazionalità », il suffragio universale porterebbe alla Camera 184 deputati delle varie nazionalità, che uniti con i croati, darebbero 224 deputati, cioè la maggioranza parlamentare, nelle seguenti proporzioni: slovacchi 55, rumeni 70, serbi 9, sassoni 30, croati 40, italiani 1.

A Borossbes, nella grande radunanza di rumeni, fu deciso di stare sull'attesa pur continuando l'agitazione in favore del suffragio universale.

Il tentativo fatto da alcuni deputati per giungere ad un accordo fra i rumeni e la coalizione non ebbe risultato.

I rappresentanti del partito serbo alla Camera austriaca e alla Dieta di Dalmazia e i fiduciari dei varii Comitati locali serbi e dieci fiduciari del popolo serbo della Croazia, radunati a Zara, approvarono, ieri, il seguente ordine del giorno:

« Espressa la convinzione che l'odierno movimento ungarico è diretto contro una politica funesta al progresso, alla civiltà ed all'indipendenza dell'Ungheria;

« salutano con gioia il movimento ungherese, tendente ad assicurare all'Ungheria un'èra novella; e siccome i partiti della coalizione ungherese hanno la tendenza di rispettare, nel loro stesso interesse, le nazionalità non magiare, riconoscendo ad esse eguali diritti, si dichiarano pronti a sostenere con tutte le loro forze il movimento magiaro e le tendenze dei fratelli croati per regolare le relazioni con l'Ungheria, in modo da garantire alla Croazia le franchigie liberali su base democratica, a completo sviluppo nazionale, economico e finanziario;

« relativamente all'annessione della Dalmazia alla Croazia, si impegnano del pari di appoggiare con tutte le loro forze il conseguimento della stessa, tosto che i croati si saranno mostrati pronti a garantire ai serbi i loro stessi diritti ».

* * *

Altri avvenimenti si sono succeduti al Marocco, complicando viepiù la questione pendente.

Secondo un dispaccio da Tangeri al *Petit Parisien*, i corrieri francese e tedesco, partiti da Fez il 13 corrente, vennero completamente svaligiati dagli indigeni tra Fer ed El-Ksar.

Frattanto a nessuna soluzione è approdata l'azione inglese, sollecita ed energica, per la liberazione dei due ufficiali della marina britannica sequestrati dalla tribù degli Augueras. L'incrociatore inglese recatosi a Tangeri per imbarcarvi Hadj-Abdern-Haman, rappresentante del Maghzen, e condurlo a Ceuta per trattare col fratello di Valiente la liberazione dei catturati, è ritornato in quel porto col rappresentante del Maghzen.

* * *

La vertenza franco-venezuelana procede in via di accomodamento e fa sperare che quanto prima questo sarà definitivo. Un telegramma da Washington alla *Morning Post* informa che per invito del segretario di Stato, Root, l'ambasciatore francese, Jusserand, si è recato al dipartimento di Stato, ove ebbe una lunga conferenza.

Root ebbe poi un colloquio col rappresentante del Venezuela, il quale dopo questa intervista, ha inviato al suo Governo un telegramma.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

Ospiti illustri. — Ieri, alle 16.18, giunsero a Genova in treno speciale alla stazione di Santa Limbania il principe e la principessa di Galles.

A causa dello stretto incognito in cui viaggiano i principi, si trovavano alla stazione ad ossequiarli soltanto il console britannico ed il comandante della corazzata inglese *Renown*.

I principi si sono subito imbarcati sulla *Renown*, che partì per l'India stamattina, alle ore 7.30, scortata da altre navi inglesi.

Appena fuori del porto la *Renown* si è incontrata con la divisione navale italiana che viene a Genova in occasione della visita delle LL. MM. il Re e la Regina.

Le navi italiane ed inglesi hanno scambiato i saluti d'uso.

S. E. Fortis in Romagna. — Iermattina, a Forlì, S. E. il presidente del Consiglio, Fortis, ricevette la rappresentanza della Camera di commercio e dell'ordine degli avvocati e la Commissione dell'asilo infantile.

Alle ore 11 S. E. Fortis si recò a visitare la filanda dei fratelli Bonacossa, fatto segno all'entrata ed all'uscita dallo stabilimento ad affettuose e calorose dimostrazioni degli operai che gli offrirono mazzi di fiori.

L'on. Bonacossa salutò l'on. presidente del Consiglio, facendosi interprete del lieto animo degli operai per l'onore fatto a tutti con la sua visita.

L'on. Fortis ringraziò commosso l'on. Bonacossa e rivolse affettuose parole agli operai che felicitò per la fortuna che hanno di lavorare alla dipendenza di industriali di grande capacità ed iniziativa e che, mentre attendono ai progressi dell'industria, mirano pure costantemente al benessere economico dei lavoratori. L'onorevole Fortis terminò tra vivi applausi esortando tutti a corrispondere a tante amorevoli cure con opera diligente, accrescendo insieme così la prosperità delle loro famiglie.

L'on. Fortis, che è fatto segno di continue manifestazioni di affetto e di simpatia da parte della cittadinanza, ricevette alla prefettura i sindaci della provincia di Forlì, che gli furono presentati dal prefetto.

Il sindaco di Rimini, comm. Renzi, porse a nome di tutti un caldo saluto al presidente del Consiglio, che rispose ringraziando cordialmente tutti e ricordò i doveri dei rappresentanti dei Comuni, compiacendosi che la leale cooperazione di tutte le classi abbia condotto al miglioramento economico e morale del paese.

Le parole dell'on. Fortis, furono vivamente applaudite dai sindaci che ringraziarono per la cordiale accoglienza.

S. E. Ferraris a Torino. — Nel pomeriggio di ieri, proveniente da Milano giunse a Torino S. E. il ministro dei lavori pubblici, Ferraris, accompagnato dal suo segretario particolare cav. Pellegrini.

Trovavasi a riceverlo alla stazione il prefetto comm. Gasperini.

S. E. si recò subito al municipio, ove ebbe una conferenza col sindaco, on. senatore Frola, intorno al problema ferroviario torinese.

S. E. Ferraris discese all'*Hôtel d'Europe.*

S. E. Finocchiaro-Aprile in Sicilia. — Iermattina, proveniente da Roma, S. E. il ministro Finocchiaro-Aprile giungeva a Messina, ossequiato alla stazione dal prefetto. Quindi ripartiva per Palermo dove giunse nel pomeriggio per assistere oggi, in rappresentanza del Governo, all'inaugurazione del Congresso della Società « Dante Alighieri ».

S. E. il ministro venne salutato alla stazione dagli onorevoli senatori e deputati della provincia, da tutte le autorità civili e militari, dalle notabilità cittadine e da grande folla, che vivamente l'acclamò.

Commercio d'importazione e d'esportazione. — Il valore delle merci importate nei primi 9 mesi del 1905 ascese a L. 1,506,078,348, quello delle merci esportare a lire 1,195,489,805. Il primo presenta un aumento di L. 129,330,037, il secondo un aumanto di L. 76,247,116, di fronte al corrispondente periodo del 1904.

Nel mese di settembre, separatamente considerato e paragonato con lo stesso mese dell' anno scorso, vi fu un aumento di lire 23,010,523 nelle importazioni ed uno di 14,295,608 nelle esportazioni.

Dalle cifre precedenti sono esclusi l'oro e le monete, importati per L. 69,564,700 ed esportati per 5,581,100 con un aumento di 55,115,000 all'entrata ed una diminuzione di 1,136,700 all' uscita

Più della metà di tutto l'ammontare dell'importazione, e precisamente 70 milioni di lire, è data da merci la cui aumentata introduzione dall'estero è indizio di maggiore attività delle industrie italiane, e cioè da materie prime, come bozzoli, seta e cascami per 30 milioni, cotone greggio per 24 milioni, carbon fossile per 10 1/2 e dalle macchine per 5 milioni. Quasi un terzo dell'aumento, cioè 41 milioni di lire, è dato da maggiori introduzioni di frumento.

L'aumento all'esportazione figura in soli 76 milioni di lire per una differenza in meno, di fronte al 1904, di oltre 32 milioni nel valore dei bastimenti venduti all'estero; prescindendo da questo l'aumento salirebbe a più di 108 milioni.

Particolarmente favorevole è riuscita l'esportazione delle materie seriche, che nel 1905 presenta un maggior valore di 70 milioni, per quasi due terzi di seta greggia e per quasi un terzo di ritorta.

Cessata la moria dei polli, l'esportazione delle uova diede luogo a un aumento di 12 milioni e di 1 1/2 quella del pollame.

Fra gli altri prodotti agrari, le mandorle, il riso e le frutta fresche produssero un aumento di 13 milioni, il formaggio e il burro di 5, gli animali suini di quasi 5. Invece l'olio d'oliva, cadendo un annata di scarso raccolto, diminuì di 14 milioni, la canapa di 8, gli agrumi di più di 3.

Un'altra diminuzione di notevole entità, quasi 6 milioni, è data dallo zolfo in causa di minori esportazioni verso gli Stati Uniti d'America.

Dei prodotti fabbricati segnano un aumento all'esportazione particolarmente le seterie, i filati di cotone, i cappelli di feltro, gli automobili, i tessuti di lana, i mobili complessivamente per 13 milioni.

Navi estere. — La corazzata inglese *Terrible* è partita iersera da Genova diretta a Messina.

Marina militare. — Le RR. navi *Brin, Garibaldi, Ferruccio* ed *Agordat*, al comando del contrammiraglio Viotti, sono partite ieri da Elena per Genova.

La R. nave *Barbarigo* è giunta ad Aden.

Marina mercantile. — Da New-York è partito per Napoli e Genova il *Sicilia*, della N. G. I. È giunto a Genova da New-York il *König Albert*, del N. Ll.

ESTERO.

Nel canale di Suez. — A datare dal 1° gennaio 1906, potranno transitare nel Canale delle navi con una immersione di 20 centimetri in più di quella finora concessa, e tali navi potranno avere un maggior carico di tonnellate 400.

Questa disposizione venne presa in seguito all'approfondimento ed allargamento del canale praticato in questi ultimi tempi.

Nel 1883 il canale aveva 22 metri di larghezza e 8 di profondità. Ora la profondità raggiunge i 9 metri, mentre la minima larghezza è di metri 37. Nelle curve poi la larghezza supera i 52 metri e tale larghezza hanno parimente le insenature per gli scambi, venendo così la medesima quasi raddoppiata in confronto di prima.

Questi grandi miglioramenti delle condizioni del canale hanno reso assai più comoda e rapida la navigazione attraverso al medesimo; e basterà accennare che, mentre nel 1883 la traversata richiedeva 48 ore, attualmente non ne richiede che 18. L'approfondimento del canale ha poi quasi completamente tolto il pericolo di incaglio delle navi. Infatti, mentre prima il numero delle navi incagliatesi raggiungeva una proporzione dell'85 per mille, ora essa non è più nemmeno del 15.

La Società del canale ha inoltre stabilito che col 1° gennaio prossimo le tariffe di transito siano ridotte da L. 10.50 a L. 8.50 per ogni tonnellata.

Durante il 1904 transitarono per il canale di Suez 4237 navi cioè quasi il doppio che nel 1880.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

STOCCOLMA, 20. — Secondo lo *Svenska Dagbladet*, sarà costituita prossimamente una nuova Commissione per la marina, che dovrà preparare il programma per nuove ordinazioni di materiale occorrente alla difesa marittima.

BERLINO, 20. — Il *Reichsanzeiger* annunzia che da ieri ad oggi non è stato constatato in Prussia alcun caso di colera.

VIENNA, 20. — Oggi sono incominciati i negoziati per la conclusione del trattato di commercio fra l'Austria-Ungheria e la Bulgaria.

VIENNA, 20. — La *Politische Correspondenz* annunzia che l'Austria-Ungheria ha notificato al Governo russo di accettare l'invito alla conferenza internazionale dell'Aja.

PIETROBURGO, 20. — L'*Agenzia telegrafica di Pietroburgo* ha da Mosca:

Oggi i macchinisti, gli impiegati e gli operai della ferrovia Mosca-Kasan, si sono posti in isciopero. La circolazione dei treni è interrotta. Gli scioperanti impediscono la partenza dei treni.

Gli scioperanti, verso le due pom., in numero di 300, si sono

recati negli uffici di amministrazione della ferrovia Mosca-Jaroslaw-Arcangelo e sono riusciti a far sospendere il lavoro; poscia si sono recati agli uffici del telegrafo, ove pure hanno costretto gli impiegati a cessare il lavoro.

I cosacchi ed un distaccamento di polizia hanno disperso l'assembramento.

Nella notte si sono messi in isciopero i macchinisti della stazione ferroviaria Nicola di Mosca ed hanno tirato, senza alcun risultato, sul capo di un treno merci.

PIETROBURGO, 20. — L'*Agenzia telegrafica di Pietroburgo* ha da Mosca:

Gli scioperanti hanno impedito il funzionamento di tutte le locomotive del deposito della ferrovia Mosca-Kasan, hanno rovesciato una locomotiva pronta per un treno ed hanno abbattuto parecchi pali delle linee telegrafiche al disotto di Mosca, interrompendo così le comunicazioni. Nessun treno è arrivato a Mosca.

Gli addetti agli sportelli della ferrovia Mosca-Jaroslaw-Arcangelo, intimiditi dalle minaccie degli scioperanti, non hanno venduto i biglietti.

La circolazione dei treni continua ancora, ma i viaggiatori partono senza biglietti ed una squadra di conduttori distribuisce loro contromarche.

STOCCOLMA, 20. — Il Ministero della marina formulerà un progetto per la costruzione nel 1907 di un incrociatore corazzato, di quattro contro-torpediniere, di 15 torpediniere e di un sottomarino.

LA CANEA, 21. — Le truppe italiane hanno occupato Vamos e Kalives, accolte bene dalla popolazione e senza opposizione da parte degli insorti.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio Romano

del 20 ottobre 1905

Il barometro è ridotto allo zero	—
L'altezza della stazione è di metri	50,60.
Barometro a mezzodì	755.74.
Umidità relativa a mezzodì	38.
Vento a mezzodì	NE.
Stato del cielo a mezzodì	poco nuvoloso.
Termometro centigrado	massimo 17.3. minimo 5 8.
Pioggia in 24 ore	mm. 0.0.

20 ottobre 1905.

In Europa: pressione massima di 770 sulla Scozia, minima di 757 sulla Russia meridionale.

In Italia nelle 24 ore: barometro disceso fino a 5 mm. all'estremo nord; temperatura diminuita; pioggiarelle al sud.

Si è formata una leggere depressione sul mar Ligure con un minimo di 759, massimo di 761 al nord-est.

Probabilità: venti moderati del 1° quadrante sull'Italia superiore, tra sud e levante altrove; cielo in gran parte nuvoloso; alcune pioggie sull'Italia superiore e Sardegna.

BOLLETTINO METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 20 ottobre 1905.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA Massima nelle 24 ore precedenti	TEMPERATURA Minima nelle 24 ore precedenti
Porto Maurizio	coperto	legg. mosso	17 8	11 2
Genova	coperto	calmo	15 4	9 4
Massa Carrara	—	—	—	—
Cuneo	coperto	—	13 0	5 2
Torino	coperto	—	11 8	5 8
Alessandria	coperto	—	12 0	4 5
Novara	coperto	—	17 0	5 8
Domodossola	piovoso	—	14 7	0 0
Pavia	coperto	—	16 2	2 3
Milano	coperto	—	15 7	6 5
Sondrio	coperto	—	15 0	5 0
Bergamo	coperto	—	13 7	7 5
Brescia	$^3/_4$ coperto	—	17 8	4 8
Cremona	$^3/_4$ coperto	—	14 3	4 0
Mantova	sereno	—	13 8	4 9
Verona	coperto	—	12 8	5 1
Belluno	coperto	—	12 9	1 9
Udine	$^3/_4$ coperto	—	12 0	5 0
Treviso	$^1/_2$ coperto	—	13 8	4 6
Venezia	coperto	calmo	13 6	5 5
Padova	$^1/_4$ coperto	—	12 7	4 0
Rovigo	coperto	—	9 5	4 0
Piacenza	$^3/_4$ coperto	—	13 5	2 4
Parma	coperto	—	14 0	5 0
Reggio Emilia	coperto	—	14 2	6 0
Modena	coperto	—	13 3	4 4
Ferrara	$^3/_4$ coperto	—	13 3	4 3
Bologna	coperto	—	13 0	6 6
Ravenna	sereno	—	13 0	2 9
Forlì	$^1/_4$ coperto	—	13 8	5 6
Pesaro	$^1/_2$ coperto	calmo	14 0	6 2
Ancona	sereno	legg. mosso	15 0	10 0
Urbino	$^1/_4$ coperto	—	10 2	6 0
Macerata	$^3/_4$ coperto	—	—	—
Ascoli Piceno	sereno	—	14 0	6 8
Perugia	sereno	—	12 3	6 2
Camerino	sereno	—	10 8	4 0
Lucca	coperto	—	15 5	5 4
Pisa	coperto	—	18 0	5 0
Livorno	coperto	mosso	17 0	9 0
Firenze	coperto	—	16 5	7 6
Arezzo	$^1/_4$ coperto	—	15 8	7 0
Siena	$^1/_4$ coperto	—	14 6	7 8
Grosseto	$^1/_2$ coperto	—	—	—
Roma	sereno	—	17 7	7 5
Teramo	$^3/_4$ coperto	—	13 5	6 3
Chieti	coperto	—	13 0	5 4
Aquila	sereno	—	15 0	5 8
Agnone	coperto	—	12 3	3 4
Foggia	$^1/_4$ coperto	—	15 0	10 0
Bari	sereno	mosso	16 4	9 0
Lecce	$^1/_4$ coperto	—	17 0	10 3
Caserta	$^1/_2$ coperto	—	18 0	9 7
Napoli	$^1/_4$ coperto	calmo	18 6	10 4
Benevento	sereno	—	19 5	6 7
Avellino	$^1/_4$ coperto	—	15 2	2 0
Caggiano	sereno	—	12 3	6 2
Potenza	$^1/_2$ coperto	—	10 4	4 8
Cosenza	$^1/_2$ coperto	—	18 6	8 6
Tiriolo	coperto	—	14 1	5 3
Reggio Calabria	$^3/_4$ coperto	calmo	20 8	15 0
Trapani	$^3/_4$ coperto	legg. mosso	20 3	14 6
Palermo	coperto	calmo	21 9	11 3
Porto Empedocle	sereno	calmo	18 0	9 0
Caltanissetta	sereno	—	18 0	13 0
Messina	coperto	calmo	21 5	15 3
Catania	$^1/_4$ coperto	calmo	22 0	12 2
Siracusa	$^1/_2$ coperto	calmo	21 0	14 7
Cagliari	sereno	legg. mosso	22 0	10 8
Sassari	coperto	—	16 9	8 9

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. RAFFAELE TUMINO, *Gerente responsabile.*